CDXXIII SEDUTA

VENERDÌ 22 GIUGNO 1956

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BO

e del Vice Presidente CINGOLANI

INDICE

Disegni di legge:

Presentazione . . . . . *Pag* 17150

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1956-57 » **(1541)** (Discussione e approvazione).

MARIOTTI 17151
MEDICI, *Ministro del tesoro* 17151
TRABUCCHI, *relatore* 17151

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda » **(1466-B)** (Approvazione):

DE GIOVINE, *f. f. relatore* 17152
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 17152

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari » **(1491)**; « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto » **(1492)**; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 » **(1493)**; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51) » **(1494)**; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52) » **(1495)**; « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1952-53) » **(1496)**; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli desinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagne 1948-49 e 1949-50) » **(1497)**; « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1953-54) » **(1498)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato » **(51)**; « Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali » **(52)** (Seguito della discussione e approvazione):

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 17169
BRAITENBERG 17203
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 17153
LUSSU 17180

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

MEDICI, *Ministro del tesoro Pag.* 17178 e *passim*
MENGHI 17182
PASTORE Ottavio 17182
SANMARTINO 17199, 17200
SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza* . . 17199 e *passim*
TERRAGNI 17199

Interrogazioni:

Annunzio 17208

Inversione dell'ordine del giorno:

DE GIOVINE 17150
MARIOTTI 17150
TRABUCCHI 17150
VARALDO 17150

La seduta è aperta alle ore 16,30.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

Inversione dell'ordine del giorno.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, la pregherei vivamente, se è possibile, di porre in discussione il disegno di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57. A me sembra che questo argomento possa essere esaurito in brevissimo tempo, dato che ho avuto sentore che la proroga richiesta da parte della maggioranza si limiterebbe ad un solo mese.

Le sarei pertanto infinitamente grato se ella potesse invertire l'ordine del giorno e porre in discussione il disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la 5ª Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

TRABUCCHI. La 5ª Commissione è favorevole anche perchè il disegno di legge deve essere esaminato dalla Camera dei deputati prima del 30 giugno.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta allora inteso che sarà discusso per primo il disegno di legge n. 1541.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Onorevole Presidente, propongo che dopo la discussione del disegno di legge n. 1541, il Senato discuta il disegno di legge concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 1956 (n. 1468-*B*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione speciale sulle locazioni ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

DE GIOVINE. La Commissione è d'accordo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri:

« Contributo straordinario e contributo annuale per la sistemazione organica e per il funzionamento di due pensionati universitari in Roma, dipendenti dall'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia » (1557).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione permanente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1956-57 » (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto ricordarvi che l'onorevole Presidente del Senato a suo tempo prese decisa posizione contro l'applicazione dell'istituto dell'esercizio provvisorio che ormai sembra essere diventato costume acquisito della nostra attività legislativa. Purtroppo anche quest'anno il Governo presenta il disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

In Commissione venne chiesta una proroga fino al 31 ottobre, fu discussa la cosa e finalmente la proroga si limitò solo ad un mese. È chiaro che per così breve tempo non ci opponiamo all'approvazione del disegno di legge, ma consentiteci di protestare per ragione di principio, non essendo più ammissibile che tutti gli anni, per un motivo o per l'altro, il Governo richieda l'esercizio provvisorio e sottragga così al Parlamento il controllo del bilancio per il periodo richiesto per la gestione provvisoria.

Si parla di riforma e possibilità, grazie ad essa, di eliminare la richiesta dell'esercizio provvisorio. Me lo auguro di cuore; la necessità di semplificare la discussione dei bilanci di previsione è sentita da tutti.

Il Gruppo socialista, in considerazione del breve periodo di tempo richiesto per l'esercizio provvisorio, vota a favore del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, *relatore*. Il relatore si rimette alla relazione scritta.

La necessità di approvare l'esercizio provvisorio dipende dal calendario dei lavori. Dobbiamo solo dire che in realtà quest'anno si è fatto già molto, perchè molti degli stati di previsione della spesa sono stati approvati. Per quanto non spetti a noi difendere il Governo, si deve dire che, questa volta, se c'è stato ancora un po' di ritardo, questo è dipeso dalla necessità del Parlamento di avere un mese di libertà in relazione alla lotta elettorale amministrativa e alla necessità dei parlamentari di prendervi viva parte.

D'altro canto, questa volta veramente speriamo che l'anno venturo non ci sia bisogno di chiedere l'esercizio provvisorio, perchè ci auguriamo che sia per allora già in atto la riforma del procedimento per la discussione delle leggi sui bilanci che diventeranno la legge unica dei bilanci, la quale dovrebbe permettere veramente di accelerare il lavoro in ambo le Camere, consentendoci, quindi, nel termine di quattro mesi, stabilito dalla Costituzione, di approvare tutti gli stati di previsione della spesa con quello che sarà l'unico disegno di legge presentato al Parlamento.

Per questo anno la Commissione non può che insistere perchè il Senato voglia approvare l'esercizio provvisorio per un mese, con la speranza che in questo mese almeno il Senato possa veramente ultimare l'esame di tutti gli stati di previsione, in modo che, se si dovesse prorogare ulteriormente l'esercizio provvisorio, questo non sia da addebitarsi, quanto meno, a ritardo del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo ringrazia vivamente l'onorevole relatore per le sue parole così cortesi ed anche l'onorevole Mariotti, al quale vorrebbe far osservare che se l'opprovazione dei bilanci non giunge puntuale come è nel vivo desiderio del Governo, ciò non dipende nè può dipendere solo dal Governo, il quale ha presentato puntualmente, entro il 31 gennaio, tutti i bilanci e si considera, come sempre è, a piena disposizione della Camera e del Senato.

Il Governo ringrazia il relatore e si augura che l'esercizio provvisorio al 31 luglio venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'an-

no finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1956.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda » (1466-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda »; già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE GIOVINE, *f.f. relatore*. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo sul testo così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Lo spostamento della data è giustificato dal timore di dover fare un altro provvedimento se entro il termine fissato non venisse votata la legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, primo comma, alle parole: " non oltre il 31 ottobre 1956 ", sono sostituite le parole: " non oltre il 31 dicembre 1956 " ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari » (1491); « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto » (1492); « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 » (1493); « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51) » (1494); « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52) » (1495); « Assunzione di oneri derivanti dalle

gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1952-53) » (1496); « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagne 1948-49 e 1949-50) » (1497); « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1953-54) » (1498) (*Approvati dalla Camera dei deputati*);

« **Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato » (51) e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali » (52).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari »; « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto »; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 »; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51) »; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52) »; « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1952-53) »; « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagne 1948-49 e 1949-50) »; « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1953-54) », già approvati dalla Camera dei deputati; « Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato » e: « Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo chiedere scusa in anticipo al Senato se, pur senza seguire l'esempio del senatore Roda, dovrò intrattenermi alquanto sugli argomenti in discussione. Stamane si è fatto il calcolo di quel che importa, come interessi, il prolungarsi di questa discussione; anch'io dovrò assumermi una parte di questa responsabilià, onorevole Presidente della Commissione di finanze e tesoro; spero di non esagerare.

BERTONE. La giornata ormai è cominciata e dobbiamo finirla. Ogni giornata costa 44 milioni. (*Commenti dalla sinistra*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ringrazio tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti nella discussone, perchè l'ampiezza di essa su di un argomento così delicato — sul quale si va intessendo nel Parlamento e nel Paese un dibattito molto vivace — era quanto mai opportuna in questa sede, la più alta, per porre il Governo in condizione di fornire adeguati chiarimenti. Ringrazio perciò gli oratori della maggioranza ed anche — direi soprattutto — gli oratori della minoranza, per quanto di polemico hanno inserito in questa discussione, perchè ciò consente di fare il punto della situazione.

Mi sia consentito anzitutto di fare qualche precisazione di carattere preliminare.

Si è parlato di sanatoria, dando a questa parola una interpretazione errata che può determinare qualche perplessità. Si è accennato a sanatoria, come se si trattasse di mettere un velo su cose già realizzate, di invocare la sanzione del Parlamento su atti am-

ministrativi già compiuti, su erogazioni di spesa già fatte. Ora, il termine « sanatoria » è stato invece adoperato nei primi provvedimenti di legge, per legittimare, dal punto di vista tecnico-finanziario, gli stanziamenti disposti nei bilanci di competenza degli esercizi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, prima che i provvedimenti di assunzione dell'onere in parola a carico dell'Erario, diventassero legge di Stato. Ma neanche un centesimo è stato erogato fino ad ora sugli importi previsti dai provvedimenti che sono al vostro esame.

Perciò il termine « sanatoria » è stato adoperato nel senso di strumento legislativo inteso a realizzare una sistemazione del bilancio contabile, ma non nel senso di sanatoria giuridica di atti posti in essere senza l'autorizzazione del Parlamento. Il Parlamento, quindi, giudichi e decida in piena libertà.

Una seconda osservazione vorrei sottoporre alla cortese attenzione del Senato. Sull'argomento che dibattiamo, è noto a tutti — ed io non faccio polemica se lo affermo — vi è stata una campagna spesso a sfondo scandalistico. Il senatore Roda ebbe ieri l'amabilità di ricordare quanto dichiarai alla Camera dei deputati il giorno in cui si chiese, da parte degli oratori di opposizione, la sospensiva sui provvedimenti in discussione. Il giorno dopo vidi su un giornale un'intestazione di questo genere: « Altri 163 miliardi alla Federconsorzi? » (questo punto interrogativo salva la situazione). « La discussione dell'assurdo progetto governativo alla Camera ».

Mettiamo anche su questo argomento un punto fermo: dei 163 miliardi — è stato già dichiarato alla Camera dei deputati, e desidero ripeterlo anche dinanzi a questa Assemblea — dei 163 miliardi, che rappresentano l'importo dell'autorizzazione di spesa che il Governo chiede al Parlamento con i provvedimenti che sono sottoposti alla sua attenzione, solo quattro miliardi sono, non destinati, ma riservati per rimborsare agli Enti gestori, entro i limiti che saranno accertati, le spese da essi anticipate per lo svolgimento della gestione di ammasso. E parlo di Enti gestori per essere preciso su un altro punto, che mi pare vada chiarito in anticipo: gli Enti gestori, al plurale, sono i Consorzi agrari, ciascuno nella sua autonomia, ciascuno nella sua responsabilità.

Il resto di questi 163 miliardi, e cioè 159 miliardi, sono destinati agli Istituti finanziatori a copertura del credito che questi vantano per le somme pagate ai conferenti dei prodotti all'ammasso e per gli interessi che si sono maturati nello spazio di più anni.

Scusino se ripeto: dei 163 miliardi, 159 vanno alle banche, 4 sono riservati per disporre, in quella misura ed in quella proporzione che saranno accertate e stabilite, i rimborsi dovuti, per l'azione da essi svolta, agli Enti gestori, che sono i Consorzi agrari nella loro autonomia e nella loro responsabilità.

Le somme che dobbiamo agli Enti gestori non costituiscono quindi un'erogazione a titolo di compenso, ma solo il rimborso di spese effettivamente sostenute, spese fissate, voce per voce, dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo approfondito esame delle necessità delle gestioni. Il Comitato interministeriale dei prezzi supera ciascuna delle Amministrazioni interessate, anzi ha nel suo seno rappresentanti di molte Amministrazioni non interessate a queste gestioni: è dunque un organo nell'ambito del quale la discussione può avvenire e avviene di fatto col maggior distacco e la maggiore serenità. Con questo non voglio affermare che le Amministrazioni interessate si comportano diversamente, perchè anch'esse ragionano alla stessa maniera, cioè con pieno senso di responsabilità e di distacco dai problemi da affrontare.

Il senatore Roda ha parlato del tasso di finanziamento degli ammassi e della esosità di questo tasso. Il tasso è del 5,50 per cento annuo, che raggiunge il 6,50 per cento, se si aggiunge il costo degli effetti cambiari. Non mi sembra che si possa parlare di tasso esagerato: certo l'onere complessivo per interessi appare più grave, se si tien conto degli interessi che sono maturati col passare degli anni, e diventeranno sempre più elevati se per l'estinzione del debito dovesse trascorrere ancora molto tempo.

C'è poi la questione dei rendiconti. Su questa parola, usata in senso improprio, si è svolta un'ampia discussione. Noi diciamo di averli

presentati; l'opposizione dice che ci rifiutiamo di presentarli. Probabilmente la verità non sta esattamente nè dall'una nè dall'altra parte.

Abbiamo presentato al Parlamento delle leggi che comportano un'autorizzazione di spesa — lo ha rilevato stamattina molto opportunamente il Ministro del tesoro — per far fronte a determinate esigenze; abbiamo accompagnato questi provvedimenti con relazioni nelle quali indichiamo in che modo verranno adoperati questi fondi. È quello che avviene normalmente, perchè il Governo quando chiede un'autorizzazione di spesa, nella maggior parte dei casi, proprio perchè la chiede per cose da fare, non può presentare in quel momento un consuntivo di quello che non ha ancora fatto. Ma siccome il Parlamento — e chi vuole negare questo diritto ed il corrispondente dovere da parte del Governo ? — e nel caso specifico il Senato ha detto: vogliamo vedere più chiaro prima di autorizzare queste spese, vogliamo capire a che cosa servono queste somme — ecco che, a seguito dell'ordine del giorno Paratore, si è presentato un rendiconto provvisorio, anzi, diciamo meglio, una situazione economico-finanziaria delle gestioni di ammasso, che non rappresenta in modo assoluto il rendiconto definitivo di queste gestioni, ma un materiale di giudizio sottoposto all'attenzione del Parlamento, così che il Parlamento possa giudicare se sia opportuno o no concedere l'autorizzazione di spesa che il Governo chiede. La situazione presentata rispecchia, con la massima esattezza, l'effettiva entità delle somme pagate agli agricoltori, delle spese relative a ciascuna gestione, degli oneri di finanziamento maturati alla data della rilevazione, dei ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti, e rispecchia quindi i risultati economici delle singole gestioni con l'indicazione della corrispondente situazione finanziaria.

Quando verranno i rendiconti veri e propri nel senso tecnico della parola? Quando, sulla base delle leggi di assunzione degli oneri a carico dello Stato e di autorizzazione della relativa spesa, con le modalità fissate d'intesa con la Corte dei conti, i singoli Consorzi agrari potranno predisporre i loro rendiconti definitivi corredati di tutti i documenti giustificativi della spesa da liquidare. Questi rendiconti saranno esaminati dalle apposite Commissioni interministeriali costituite in ciascuna provincia; saranno poi riesaminati e vagliati congiuntamente dagli organi centrali del Ministero del tesoro e del Ministero dell'agricoltura ed infine saranno trasmessi alla Corte dei conti, cui compete in definitiva il controllo di legittimità e di merito.

Su questi rendiconti definitivi, quando lo vorrà e nel momento in cui ciò sarà desiderato, il Parlamento potrà portare il suo esame ed il Governo risponderà, come risponde dei bilanci consuntivi. Noi ogni anno discutiamo la politica del Governo, l'attività di ogni singolo dicastero sulla base di un preventivo, ma non possiamo in quel momento discutere sui consuntivi che sono ancora di là da venire. Quando poi i consuntivi vengono presentati, il Governo ne assume la responsabilità di fronte al Parlamento.

MARIOTTI. Dovrebbe.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Abbiamo avuto occasione di soffermarci su questo argomento discutendo l'interpellanza del senatore Spezzano sull'Ente Sila; in quella sede, incidentalmente, ho avuto modo di informare a che punto è la preparazione dei consuntivi, quali sono stati presentati e quali sono in corso di presentazione.

Vorrei rettificare, a proposito di rendiconti, un'affermazione del senatore Roda, secondo il quale la gestione è, sì, tenuta dai Consorzi, ma il rendiconto deve essere presentato dalla Federconsorzi. Ciò è inesatto, perchè, come ho detto, trattandosi di gestioni provinciali, è il Consorzio che attua l'ammasso, assumendone la piena e diretta responsabilità, ed è il Consorzio provinciale che deve rendere conto dell'attività svolta per assolvere il compito ad esso affidato.

Fatte queste precisazioni preliminari, passo a trattare gli argomenti più specifici che sono oggetto della nostra discussione.

Di quanto affermo sono convinto, senatore Roda, non perchè siamo, come ella diceva ieri (e grazie di questo apprezzamento), onesti e in buona fede, in quanto per assumere delle

responsabilità non basta essere onesti e in buona fede, bisogna anche capire le cose, rendersi conto delle cose, andare nel fondo delle cose. È chiaro che se, restando personalmente onesti, nell'esercizio delle proprie funzioni non si fa integralmente il proprio dovere, non si possono amministrare branche così importanti della vita dello Stato, come quelle che noi amministriamo. È giusto perciò dire che non è una questione personale di onestà, ma di capacità di veder chiaro e di precisare. Ed io, appunto per aver approfondito queste questioni, sono convinto che il Parlamento può decidere con piena serenità e tranquillità.

Vediamo dunque di che cosa stiamo discutendo.

Dei dieci disegni di legge in discussione i primi otto si suddividono in due gruppi:

nel primo sono compresi i due provvedimenti di competenza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che trattano, l'uno la liquidazione a favore degli aventi diritto delle quote integrative di prezzo a carico dello Stato stabilite a suo tempo per alcuni generi alimentari, e l'altro la liquidazione della perdita incontrata nella vendita di carni e strutto importati dall'Argentina;

nel secondo sono raggruppati i sei provvedimenti proposti dal Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, concernenti la regolazione finanziaria degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano (e fino al 1948 anche di altri prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese), gestioni svoltesi nel periodo dal 1943 al 1954.

Questi ultimi sei provvedimenti comportano una spesa complessiva di lire 161.550 milioni. Gli onorevoli senatori mi scuseranno se richiamo queste cifre, ma è necessario per avere un quadro integrale dell'oggetto della nostra discussione. La spesa di lire 32.550 milioni di cui al primo provvedimento è destinata:

a) per lire 6.750 milioni, alla liquidazione delle quote integrative di prezzo e dei premi corrisposti, con anticipazioni bancarie, ai conferenti di prodotti agricoli nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45. Tali anticipazioni sono state disciplinate in un primo tempo, dal governo della repubblica sociale italiana e, nel periodo successivo alla liberazione del territorio nazionale, dal Governo militare alleato;

b) per lire 9.800 milioni, alla liquidazione dell'onere già assunto a carico dello Stato con il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, relativo all'applicazione del prezzo politico del pane e della pasta. Poichè in esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 luglio 1946, n. 79, per le campagne 1943-44, 1944-45 e precedenti, furono erogati agli Istituti finanziatori acconti per complessivi 15 miliardi di lire, con fondi stanziati in bilancio in conto movimento capitali, gran parte degli stanziamenti di cui innanzi deve riaffluire al bilancio dello Stato a recupero degli acconti così concessi;

c) per lire 1.700 milioni, alla copertura delle maggiori spese sostenute nel corso della gestione di ammasso 1945-46, regolata dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, n. 805, rispettivamente per le zone a Sud e a Nord della linea Gotica;

d) per lire 300 milioni, ad integrazione dello stanziamento di lire 900 milioni disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, risultato insufficiente a liquidare i premi di sollecito conferimento per determinati quantitativi di cereali affluiti agli ammassi nella campagna 1945-46;

e) per lire 8.000 milioni, ad integrazione dei fondi occorrenti alla liquidazione degli oneri derivanti dalla gestione ammasso cereali 1947-48. Detti oneri furono assunti a carico dello Stato con la legge 12 luglio 1949, n. 459, che autorizzò una spesa di 35 miliardi per la corresponsione di acconti agli Istituti finanziatori nella misura dell'80 per cento dei loro crediti ed una erogazione di un ulteriore acconto del 10 per cento sul residuo credito vantato dagli stessi Istituti per la gestione 1946-1947. Per quest'ultima gestione erano stati già erogati in acconto 45 miliardi di lire, stanziati in bilancio col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256;

f) per lire 6.000 milioni, alla liquidazione dell'onere derivante dal mancato collocamento nel corso della gestione, per causa di forza

maggiore ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di oliva di produzione 1947-48 affluito agli oleari del popolo.

La spesa di lire 55.000 milioni è destinata:

a) per lire 29.000 milioni, alla liquidazione dell'onere risultante dalla gestione di ammasso e di distribuzione dei cereali della campagna 1948-49;

b) per lire 2.500 milioni, alla liquidazione dell'onere derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, del risone di raccolto 1948, affluito all'ammasso;

c) per lire 23.500 milioni, alla liquidazione dell'onere risultante dalla gestione di ammasso e di distribuzione del grano di raccolto 1949.

Gli altri quattro provvedimenti, che cito sommariamente indicando le autorizzazioni di spesa, prevedono: lire 19.000 milioni, lire 19.000 milioni, lire 18.000 milioni e lire 18.000 milioni e riguardano la regolazione finanziaria degli oneri delle gestioni di ammasso del grano di raccolto 1950, 1951, 1952 e 1953.

Questo è l'oggetto della nostra discussione. Si è chiesto perchè questi provvedimenti vengano al Parlamento solo nel 1956? Vi è negligenza da parte del Governo? È opportuno fare qui brevemente la storia di questi provvedimenti.

Va innanzi tutto osservato che il Governo e la pubblica Amministrazione si sono sempre preoccupati di predisporre i necessari provvedimenti legislativi con la maggiore possibile sollecitudine, compatibilmente con la complessità della materia e la laboriosità degli accertamenti da compiere.

Per la sistemazione, ad esempio, delle gestioni 1943-44 e 1944-45, svoltesi nel territorio sottoposto al regime della repubblica sociale italiana, il Ministero dell'agricoltura aveva, fin dal luglio 1946, prese le opportune iniziative, senonchè il Ministero del tesoro fece presente che la proposta sistemazione delle indicate gestioni doveva essere rinviata, in attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo di carattere generale, riguardante la materia delle integrazioni statali di prezzo, prima e dopo l'8 settembre 1943, provvedimento che, presentato all'Assemblea costituente, subì varie peripezie fino a quando decadde.

Per la gestione 1944-45 l'accertamento dell'onere da porre a carico dello Stato ha presentato difficoltà quasi insormontabili. È stato infatti necessario fare riferimento al prezzo del pane e della pasta, accertare i costi — variabilissimi in quel turbinoso periodo — della distribuzione dei prodotti finiti, della trasformazione industriale dei cereali in farina, nonchè quelli riguardanti la panificazione e la pastificazione, al fine di determinare la differenza tra costi e ricavi, differenza che costituisce l'onere che lo Stato si è assunto a proprio carico con il cennato decreto legislativo luogotenenziale n. 167.

Poichè le gestioni sono interdipendenti l'una dall'altra, gli accertamenti riguardanti la gestione 1945-46 non potevano essere condotti a termine se non successivamente a quelli relativi alla campagna 1944-45.

Le gestioni 1946-47 e 1947-48, svoltesi in un periodo di normalità, hanno già trovato sistemazione legislativa, rispettivamente nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 856, e nella legge 12 luglio 1949, n. 459: si tratta ora di integrare, con ulteriori assegnazioni, i fondi occorrenti per la liquidazione delle gestioni predette.

Il motivo del ritardo con il quale sono stati presentati i disegni di legge concernenti le gestioni 1948-49 e 1949-50, va ricercato nella difficoltà di ordine costituzionale circa l'applicazione dell'articolo 81, trattandosi di oneri accertati dopo la entrata in vigore della Costituzione, ma relativi ad un periodo precedente e dei quali non era stato possibile prevedere l'entità e provvedere quindi alla prescritta copertura negli esercizi finanziari di competenza.

Per le gestioni successive nessun ritardo è stato frapposto alla presentazione dei provvedimenti.

Oggi questo complesso di provvedimenti attende l'approvazione del Parlamento nè si può dimenticare che cinque dei sei disegni di legge ora in esame avevano già riportato l'approvazione delle competenti Commissioni legislative della Camera in sede deliberante, nel febbraio del 1953, prima cioè della chiusura del-

la precedente legislatura, chiusura che interruppe l'ulteriore *iter* legislativo.

Ci si potrebbe dilungare su queste difficoltà ma è chiara al Parlamento, data la lunghezza del periodo cui si deve dare assetto e data la particolare complessità delle prime gestioni, la giustificazione di questo ritardo, che spesso è dipeso anche dal sovracarico di lavoro delle Assemblee legislative.

Vediamo ora qual'è l'origine degli oneri che si assume lo Stato. Si è infatti polemizzato nei riguardi degli Enti gestori, anzi, dovrei dire, nei riguardi di quello che viene considerato impropriamente l'Ente gestore, ma non si sono ricercate le ragioni degli oneri che lo Stato si assume. Noi abbiamo dunque il dovere di precisarne la natura.

Prima di tutto, questioni di prezzi. Per esigenze di politica sociale, il prezzo di cessione dei prodotti è stato sempre fissato dalle autorità competenti in misura insufficiente a coprire il costo dei prodotti (prezzi al conferente) e le spese di gestione. In molti casi il prezzo di cessione è stato addirittura inferiore al costo del solo prodotto.

Faccio alcuni esempi, che del resto sono noti a tutti. Nella campagna 1946-47 si è pagato come prezzo di conferimento agli agricoltori da lire 2.250 a lire 2.850, a seconda della qualità dei prodotti e della zona di produzione. A quale prezzo si è venduto? In quella campagna si è venduto ad un prezzo di lire 1.120,85 come minimo, e come massimo ad un prezzo di lire 2.541,30 a seconda del periodo in cui sono avvenute le vendite.

Prendiamo la campagna 1947-48. Il prezzo di conferimento fu da lire 4.000 a lire 5.100; il prezzo di vendita fu da lire 3.920,85 a lire 4.041,30. Dunque è facile vedere le differenze tra il prezzo pagato al produttore e il prezzo al quale la merce è stata ceduta al consumatore.

Campagna 1948-49: la differenza è ancora più accentuata. Il prezzo di conferimento da lire 6.260 a lire 7.500; il prezzo di vendita da lire 3.920,30 a lire 7.450. Si spiegano dunque le cause degli oneri che gravano su queste gestioni, che sono oneri di natura sociale, dovuti cioè alla necessità di mettere a disposizione del consumatore, ad un prezzo sopportabile, l'indispensabile per vivere.

Esaminiamo qual'è la situazione odierna. Al momento in cui parliamo, il prezzo di cessione è di lire 7.390 per il grano tenero, di lire 8.200 per il grano duro, quindi con un margine rispettivamente di 590 e di 400 a quintale nei confronti del prezzo base che viene corrisposto agli agricoltori, di lire 6.800 per il tenero e di lire 7.800 per il duro.

Si badi che per il grano tenero mi riferisco al prezzo corrisposto nella zona A: Italia settentrionale e centrale esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto; per il grano duro mi riferisco al prezzo della zona B: Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto ed Italia meridionale, escluse Lucania e Calabria, in quanto nella zona A non si produce grano duro (il grano duro prodotto nella zona C, Lucania, Calabria e Italia insulare, ha una maggiorazione di prezzo di lire 250 a quintale).

Oggi la differenza attiva tra i prezzi di conferimento e quelli di cessione in media è di 495 a quintale. Questa differenza dovrebbe assicurare la copertura di tutte le spese che non riguardano solo la gestione di ammasso vera e propria, ma si riferiscono anche agli oneri di finanziamento, alle operazioni di consegna franco-molino ed ai vari interventi di carattere straordinario che si rendono necessari per assicurare la buona conservazione del grano duro prodotto nella zona C, Lucania, Calabria e Italia insulare, ha una maggiorazione di prezzo di lire 250 a quintale).

Abbiamo constatato, dunque, come la prima ragione di questi oneri vada ricercata nello squilibrio tra prezzi alla produzione e prezzi di vendita, e questo già assorbe una parte notevole degli oneri stessi.

Ci sono poi gli oneri di finanziamento.

È noto che il pagamento dei prodotti conferiti all'ammasso viene effettuato dalle aziende di credito ammesse per legge a partecipare a queste operazioni (Istituti di credito agrario, Casse di risparmio, e banche autorizzate all'esercizio del credito agrario) in base ad un piano di ripartizione predisposto dall'Istituto di emissione, quale organo di vigilanza, mediante lo sconto di effetti cambiari, rinnovabili quadrimestalmente, al tasso ufficiale di sconto maggiorato dell'1,50 per cento: oggi, quindi, come ho già accennato, al 5,50 per cento.

Tenuto conto del costo di bolli cambiari, della capitalizzazione semestrale, della maggiorazione dell'1 per cento per eventuali, temporanei scoperti di conto e della modesta provvigione riconosciuta agli Istituti finanziatori ed agli Istituti gestori del finanziamento, rispettivamente nella misura dell'1,20 per mille e dello 0,25 per mille, gli oneri di finanziamento si aggirano sul 6,50 per cento.

Debbo osservare che questi oneri di finanziamento non sono precalcolabili in una misura precisa perchè la loro entità è assai variabile, essendo in relazione al ritmo di afflusso dei prodotti all'ammasso, che si verifica nei primi mesi della campagna, ed al ritmo della vendita dei prodotti stessi, che si attua progressivamente nel corso della campagna e che si intensifica, come è ovvio, verso la fine della campagna stessa, prima del nuovo raccolto.

Io non voglio tediare il Senato, ma metterò a disposizione degli onorevoli senatori, e in particolare del senatore Roda che ha molto approfondito questa materia, un prospetto della campagna 1951-52, un prospetto della campagna 1952-53 ed un altro della campagna 1953-54; da questi tre prospetti si potranno trarre gli elementi per calcolare l'incidenza degli oneri di finanziamento in relazione al diverso periodo di tempo di giacenza del grano nei magazzini, che è come dire in relazione al variare delle possibilità da parte dello Stato di immettere al consumo il grano conferito all'ammasso.

SERENI. Lei ha parlato di oneri: oneri per chi? Si tratta del 6,75, mi pare.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per la gestione statale.

SERENI. E il saggio di risconto? Questa è la questione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per le questioni di carattere più strettamente finanziario risponderanno i colleghi del Tesoro. (*Interruzione del senatore Roda. Cenni di diniego dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste*).

PRESIDENTE. Senatore Roda, non interrompa l'onorevole Ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi sono poi le spese di gestione.

Le spese di gestione vere e proprie alle quali debbono far fronte i Consorzi agrari provinciali ai quali, per legge, è affidata la gestione di ammasso, possono classificarsi in: spese ordinarie tecniche, spese ordinarie amministrative, spese straordinarie, spese di distribuzione.

Se volessi esaminare analiticamente il conto delle spese, andrei oltre i limiti della vostra cortesia, che pure non ha limiti.

Comunque indico, qui di seguito e per sommi capi, le operazioni di maggiore importanza che comportano le spese più rilevanti.

Il grano da conferire all'ammasso deve essere consegnato dal produttore, insaccato, franco piede magazzino, tele da rendere.

Le operazioni di introduzione in magazzino, di pesatura, di vuotatura dei sacchi e di accatastamento della merce sono effettuate dalle carovane facchini, la cui opera viene retribuita con le tariffe previste dagli appositi decreti interministeriali.

Dal grano consegnato sono prelevati i campioni, che debbono essere analizzati al fine di accertare le caratteristiche merceologiche delle singole partite conferite, per la determinazione dell'effettivo prezzo da corrispondere.

Accertata la quantità e la qualità del prodotto, viene redatto il bollettino di conferimento, per esigenze amministrative in cinque copie, in base al quale la banca paga quanto dovuto al conferente.

Il grano entrato in magazzino vi resta custodito fino alla sua cessione al consumo. Il canone di fitto per i magazzini di proprietà privata — che fino a pochi anni fa costituivano la maggioranza — viene corrisposto in base a regolari contratti annuali, anche se la loro utilizzazione sia limitata nel tempo; per i magazzini di proprietà degli Enti ammassatori viene calcolata una quota d'uso, in relazione alla presumibile giacenza media del prodotto nei magazzini stessi..

RODA. Mi perdoni. Le voglio chiedere una cosa sola.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Non possiamo fare una conversazione. Ieri ho ascoltato lei con molta attenzione. Ora le darò tutti gli elementi che ho a mia disposizione; dopo sarò nuovamente a sua disposizione con tutte le cifre e i dati necessari per continuare quell'esame tanto accurato che lei ha già fatto per sei mesi.

Per assicurare la buona conservazione del prodotto, che va soggetto a scondizionamento per cause varie, occorre operare frequenti paleggiature, che richiedono l'impiego di mano d'opera e, in caso di attacchi parassitari, bisogna disinfestare il prodotto con l'uso di appropriati agenti chimici.

I magazzini sono affidati alla sorveglianza di appositi custodi, che assumono la responsabilità della conservazione della merce immagazzinata e sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere indicate tutte le operazioni di entrata e di uscita del prodotto.

Alle sopra elencate voci principali di spesa vanno aggiunte quelle che si riferiscono all'uso di macchine e di attrezzi, all'energia elettrica occorrente per il funzionamento dei silos e dei magazzini ed all'uso di materiale da stivaggio.

La spesa per questo complesso di operazioni, per riferirsi alle campagne più recenti, è stata forfetizzata in una media nazionale — variando sensibilmente i costi da provincia a provincia — nelle seguenti misure:

campagna	1949-50	L.	139	a	quintale
»	1950-51	»	188	»	»
»	1951-52	»	203	»	»
»	1952-53	»	206	»	»
»	1953-54	»	206	»	»

Il progressivo aumento è stato determinato dai maggiori costi di fitto dei magazzini in applicazione delle leggi emanate e dalle tariffe di facchinaggio.

Alle spese di carattere strettamente tecnico vanno aggiunte quelle generali e di amministrazione, per il complesso delle prestazioni che gli Enti ammassatori sono chiamati a svolgere nell'interesse della gestione di ammasso: rapporti con i conferenti, rapporti con gli Istituti finanziatori, rapporti con gli organi periferici e centrali delle pubbliche Amministrazioni ecc.

A titolo di rimborso delle spese suddette e di compenso, per le campagne sopra cennate, è stato riconosciuto un *forfait,* sempre su base nazionale, di:

L. 101	per	la	campagna	1949-50
» 102	»	»	»	1950-51
» 111	»	»	»	1951-52
» 116	»	»	»	1952-53
» 116	»	»	»	1953-54

Tali importi non possono considerarsi rilevanti se si tengono presenti la vastità e la capillarità dell'organizzazione, il numero degli uomini e l'imponenza dei mezzi occorrenti per l'attuazione di una gestione di così vasta mole.

Le spese di gestione non si esauriscono in quelle sopra elencate: occorre, infatti, aggiungere l'assicurazione del prodotto contro l'incendio, i furti e la responsabilità civile verso terzi, nonchè le spese direttamente sostenute dall'Amministrazione per l'attività di vigilanza e di controllo che in questo particolare settore sono chiamati a svolgere i suoi organi centrali e periferici.

Alle spese di carattere ordinario sono da aggiungere quelle per operazioni di natura straordinaria, che possono così riassumersi:

le operazioni di prepulitura delle rimanenze di grano passate in carico della gestione successiva.

Un prodotto che è rimasto in magazzino per oltre un anno deve necessariamente essere prepulito, affinchè ne sia assicurata la buona conservazione per un periodo di tempo imprevedibile;

i trasferimenti di grano da magazzino a magazzino nell'ambito provinciale.

Il prodotto deve essere ricevuto in magazzini di facile accesso per i conferenti; non sempre però è possibile reperire *in loco* magazzini per la capacità occorrente, nè quelli reperibili sono tutti perfettamente idonei per una buona conservazione del prodotto. Da ciò la necessità di trasferire il prodotto stesso in locali che abbiano i migliori requisiti possibili. Ancora l'altro giorno ho ricevuto una Commissione di piccoli coltivatori (accompa-

gnata da autorevoli rappresentanti della loro parte) la quale è venuta a manifestare la propria preoccupazione ed a chiedere che i magazzini per la nuova campagna fossero pronti e sufficientemente vicini al luogo di conferimento. Ho dovuto assicurare che avrei disposto i necessari spostamenti al fine di facilitare l'accesso dei conferenti al magazzino più vicino. Naturalmente questo richiede spese di facchinaggio, di trasporto e spese per la ricerca di nuovi magazzini;

i trasferimenti interprovinciali riguardano soprattutto il grano duro della Sardegna che non può essere consumato nell'Isola e deve quindi essere inviato nel continente per trovare impiego.

Operazione senza dubbio costosa ma che non può evitarsi, anche perchè l'attrezzatura ricettiva dell'Isola è insufficiente e deve essere lasciata libera per la conservazione del grano tenero, di provenienza estera, da destinare alla confezione del pane per quelle popolazioni.

È qui opportuno precisare che quanto è stato esposto riguarda la gestione di ammasso del grano di produzione nazionale; il grano importato dall'estero per conto dello Stato non riguarda i provvedimenti in esame.

Interessa invece la manovra sia del grano nazionale che di quello estero la gestione di distribuzione vigendo, per ovvie ragioni di equilibrio dei prezzi al consumo, la clausola della consegna del grano franco molino.

A tale gestione sovraintende l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ed è opportuno in questa sede accennare ai compiti che la gestione di distribuzione è chiamata a svolgere.

Il grano viene assegnato ai molini, su richiesta di questi, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, che indica anche i magazzini di prelievo del cereale.

La gestione di distribuzione è incaricata di provvedere al prelievo del grano dai magazzini, a curarne la pesatura, l'insaccatura, il carico su veicolo, il trasporto a mezzo ferrovia o a mezzo camion fino al molino, lo scarico dal veicolo e la consegna del prodotto al destinatario con tutti gli adempimenti connessi.

L'operazione è relativamente semplice e poco onerosa allorchè si tratta di consegna del grano ai molini siti nella stessa provincia nella quale il prodotto viene prelevato, ma le operazioni diventano più complesse, e conseguentemente più costose, allorchè il grano deve essere consegnato ai molini che hanno i loro impianti in località distanti da quelle di ritiro: in tal caso l'operazione comporta normalmente il trasporto a mezzo camion da magazzino di ammasso a scalo ferroviario, il trasporto a mezzo ferrovia fino alla stazione destinataria e l'ulteriore trasporto a mezzo camion fino al molino acquirente.

Questo complesso movimento richiede largo impiego di mano d'opera, dovendosi provvedere al carico ed allo scarico della merce su e da i vari mezzi utilizzati.

Anche per far fronte a queste spese è stata concordata una quota forfetaria che, sempre per le campagne innanzi indicate, è stata:

per la	campagna	1949-50	L. 220	al	quintale
» »	»	1950-51	» 265	»	»
» »	»	1951-52	» 268	»	»
» »	»	1952-53	» 277	»	»
» »	»	1953-54	» 277	»	»

Chi fissa questi *forfaits*? Anche in relazione ad alcune critiche mosse dal senatore Roda, ed alle quali dovrò fare cenno prima di concludere, devo ricordare che tutte le quote relative alle diverse spese sono fissate dal Comitato interministeriale prezzi. Sulla richiesta dell'Ente gestore portano il loro esame, prime le Amministrazioni interessate: Agricoltura e Tesoro, o Alimentazione e Tesoro; poi la richiesta viene esaminata e discussa in seno alla Commissione centrale consultiva ed infine decide, dopo accurata valutazione, il Comitato interministeriale dei prezzi. La decisione, quindi, è sottratta assolutamente ai singoli Ministeri ed è demandata ad un organo qual'è il Comitato interministeriale prezzi. A tale decisione rimangono del tutto estranei gli Enti gestori.

Ritorno per un momento sul problema della rendicontazione, perchè mi sembra necessario su questo punto aggiungere qualcosa. Si dice: lo Stato è chiamato a sborsare agli Enti gestori, anzi alla Federazione italiana dei consorzi agrari, delle somme senza un serio controllo sulla tenuta delle gestioni di ammasso. Ora, ripeto ancora una volta, la gestione di ammasso non è affidata alla Federconsorzi, ma, per legge, ai singoli Consorzi agrari, ai quali

compete dar conto dell'azione svolta. Debbo anche confermare che l'approvazione delle leggi relative all'assunzione da parte dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e lo stanziamento in bilancio delle somme all'uopo occorrenti, non comporta l'erogazione immediata e incontrollata agli Enti gestori dell'importo corrispondente alla perdita verificatasi in ciascuna gestione provinciale di ammasso, anche se di tale perdita l'Amministrazione statale conosce l'entità attraverso gli elementi in suo possesso.

L'Amministrazione dell'agricoltura infatti segue direttamente per ciascuna provincia il ritmo dei conferimenti, nonchè quello di immissione al consumo del prodotto ammassato ed è in grado quindi di determinare il quantitativo dei prodotti rimasti invenduti a chiusura della campagna e riportati a quella successiva.

Inoltre, poichè i prezzi di conferimento e quelli di cessione sono sempre stabiliti dai competenti organi statali, l'Amministrazione è in condizione di controllare se l'ammontare delle somme erogate agli agricoltori per i prodotti conferiti corrisponde a quello esposto dalle Aziende di credito finanziatrici e di accertare altresì l'entità dei versamenti effettuati dai molini per i prodotti acquistati e da immettere al consumo.

Infine, dato che si conosce il ritmo del movimento di magazzino, si può stabilire il correlativo movimento finanziario e di conseguenza determinare l'ammontare degli interessi passivi maturatisi nel corso della gestione e, quindi, l'entità delle somme di cui gli Istituti finanziatori risultano ancora creditori alla data di chiusura della gestione stessa.

Gli accennati elementi, insieme con quelli relativi agli oneri bancari, per il periodo successivo alla chiusura della gestione fino alla presumibile data dell'effettiva completa estinzione dei conti di finanziamento (periodo ovviamente presunto perchè la sua durata è influenzata dalla messa a disposizione dei fondi occorrenti e dal tempo necessario per il pagamento delle somme dovute, eseguiti i prescritti controlli ed espletati gli accertamenti di legge) ed insieme con i dati riguardanti le altre spese di gestione, consentono di precalcolare la cifra di cui occorre chiedere lo stanziamento in bilancio per ogni singola gestione.

Si è potuto così presentare a seguito dell'ordine del giorno Paratore del 21 giugno 1951 la analitica situazione economico-finanziaria delle gestioni fino al 1951.

Non è esatto che la situazione accertata si fermi al 31 dicembre 1951: alla data del 31 dicembre degli anni successivi, 1952, 1953, 1954, il Ministero dell'agricoltura, a seguito dei normali e periodici accertamenti, ha provveduto ad aggiornare tale situazione; ora è in corso l'aggiornamento al 31 dicembre 1955.

Si è affermato che queste situazioni non rispecchiano la realtà perchè riportano anche i dati di alcune gestioni irregolari per le quali non è presumibile sia stato accertato l'ammontare delle perdite verificatesi. Tengo a precisare che le irregolarità nel Consorzio agrario di Brescia sono già state accertate, ma si riferiscono prevalentemente alla gestione di ammasso 1954-55, quindi non hanno alcuna influenza sui dati della situazione che riguarda le gestioni fino al 1953-54.

D'altra parte desidero riaffermare che i dati contabili forniti dagli Enti ammassatori, dalle banche finanziatrici o direttamente rilevati presso gli Enti stessi, non sono ancora stati sottoposti al controllo di merito, che dovrà essere eseguito in sede di revisione dei rendiconti delle singole gestioni, che a norma di legge gli Enti gestori dovranno presentare distintamente per ciascuna campagna e per ciascun prodotto ammassato.

Stamane il relatore ha accennato alla situazione attuale ed io riprendo le cifre da lui comunicate. Al 31 dicembre 1954, per tutte le gestioni di ammasso, dalla loro prima attuazione alla campagna 1953-54, l'esposizione debitoria complessiva era di 183.919.916.000. Di tale importo lire 178.750.411.693 costituivano non il credito della Federconsorzi o dei singoli Consorzi agrari provinciali, ma delle 209 banche che hanno anticipato i fondi per il pagamento agli agricoltori del prezzo dei prodotti conferiti all'ammasso. Io ho qui due volumi che metto a disposizione del senatore Roda e di tutti coloro che desiderano più accurata conoscenza di questo aspetto della questione: chiunque potrà vedere qual'è l'ammontare dei

crediti di questi Istituti e qual'è l'esposizione debitoria dello Stato.

SERENI. Compreso il risconto presso la Banca d'Italia dell'85 per cento?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Le risponderò dopo. È quasi tutto scontato.

RODA. La Federconsorzi sconta ad un tasso determinato e si fa pagare ad un tasso diverso.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Lei in questo momento confonde i trattori con il granoturco.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono di ammasso; sono i finanziamenti che la Federconsorzi fa per i Consorzi agrari...

RODA. Il tasso attivo qual'è? È questo il punto, perchè se io risconto e pago il 5 per cento e ai miei Enti consorziati faccio pagare il 10 per cento, in quel momento io mi arricchisco di un 5 per cento e su 20 miliardi saltano fuori cifre forti.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lei ieri ha parlato tre ore e mezza! Oggi continua a porre delle domande: ciascuna di esse avrà la relativa risposta.

RODA. Specialmente a questa del risconto bancario.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A questo punto si inserisce il problema (già rilevato abbondantemente stamattina) di ciò che costa il prorogare la regolazione di queste gestioni, e delle conseguenze che deriverebbero dall'accettazione da parte del Senato dell'ordine del giorno Pesenti. Se non si procedesse a queste regolazioni avremmo altri oneri per interessi, che si aggiungerebbero a quelli che si sono già accumulati. Del resto è inutile insistere su questo tasto, perchè il senatore Roda ieri ha già messo il dito sulla piaga.

A proposito di rendiconti è stato denunziato che nella sola provicia di Brescia, e per le sole campagne più recenti, sarebbero stati denunciati cali, per coprire malversazioni, di oltre 20 mila quintali per ciascuna gestione. Il dato non corrisponde assolutamente a verità. Sul calo denunziato saranno operati gli opportuni controlli ai fini della ammissibilità o meno a discarico, in sede di esame dei singoli rendiconti. Il calo ammonta per tutto il grano conferito dalla campana 1944-45 alla campagna 1954-55 ad un quantitativo complessivo di quintali 206.876, ma di fronte a quanti quintali ammassati? Di fronte a 181.480.869 quintali di grano ammassato, il che vuol dire in una percentuale dello 0,11 per cento, che e lontana dalla percentuale del 2 per cento di cui qui si è parlato.

RODA. Le cifre che lei ha detto riguardano un solo anno. Come si può allora stabilire una percentuale di calo per diversi anni?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lei deve valutare il fenomeno complessivamente. Io non posso darle i dati analitici per ciascuna di queste gestioni. Avrà a sua disposizione anche i dati analitici per queste gestioni, ma ciò che importa è che su 181 milioni di quintali di grano ammassato in undici anni vi sono 206.000 quintali di calo. (*Interruzioni del senatore Roda*).

Questa sua interruzione sta a dimostrare che assolutamente non vogliamo intenderci sulle cose anche quando sono chiare e precise come quelle che sto esponendo. (*Approvazioni dal centro*).

Allo stato attuale, per ciò che riguarda i rendiconti, i Consorzi agrari provinciali hanno avuto la possibilità di presentare regolari rendiconti soltanto per le gestioni per le quali è già intervenuta l'assunzione del relativo onere da parte dello Stato con appositi provvedimenti di legge, giacchè soltanto per queste gestioni il Ministero dell'agricoltura, d'intesa col Tesoro e previo parere della Corte dei conti, ha potuto diramare le necessarie istruzioni dettanti le modalità della rendicontazione; tali modalità, per le gestioni olio 1947-1948 e cereali 1948-49 e successive, sono state

già predisposte, d'intesa con il Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura.

Nessuna disposizione si è potuta però dare agli Enti ammassatori, in quanto la Corte dei conti si è riservata, giustamente, di esprimere il proprio parere dopo intervenuta l'emanazione dei provvedimenti in esame. Infatti in mancanza di un'apposita disposizione legislativa, come quella contenuta in tutti i disegni di legge, la Corte dei conti non potrebbe che richiedere la compilazione dei rendiconti in base alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, non in base alle norme previste in ciascun provvedimento di legge.

Che cosa sarà possibile accertare attraverso l'esame dei rendiconti e della relativa documentazione? Ritengo opportuno precisare gli elementi rilevabili da questi documenti affinchè il Senato possa rendersi conto che nulla può sfuggire ad un attento e scrupoloso controllo.

Per quanto riguarda il movimento della merce il rendiconto permette di accertare: l'esatta data di conferimento delle singole partite al l'ammasso; le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto conferito; gli eventuali danni subìti dal prodotto in magazzino per scondizionamento e relative cause; gli eventuali furti, ammanchi, ecc. ed i risarcimenti ottenuti dalle Società assicuratrici presso le quali il prodotto è stato assicurato.

Per quanto riguarda il movimento finanziario sono accertate: la data dell'effettivo pagamento, da parte degli Istituti di credito, delle singole partite conferite, con controllo della relativa valuta di addebito delle somme pagate; nonchè la data dell'effettivo incasso del controvalore della merce venduta ed il controllo della valuta di accredito dell'importo versato sui conti di finanziamento.

Per quanto riguarda, infine, le spese di gestione con rimborso a pie' di lista (dalla campagna 1949-50 le spese, com'è stato già accennato, sono state forfetizzate), gli oneri sostenuti rispettivamente: per facchinaggi, per fitti magazzini; per magazzinieri, per operazioni di conservazione del prodotto (paleggiatura, disinfestazione, prepulitura, ecc.), per spese generali e di amministrazione (personale, viaggi e diarie, cancelleria e stampati, postelegrafoniche, ecc.).

Gli elementi indicati in rendiconto non vengono senz'altro acquisiti e presi a base per la liquidazione.

Come ho già innanzi accennato, uno scrupoloso controllo di tutte le spese a qualsiasi titolo sostenute e di tutte le somme affluite alla gestione (le relative operazioni debbono essere documentalmente dimostrate) viene effettuato dalle apposite Commissioni provinciali di revisione, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero dell'agricoltura ed uno del Ministero del tesoro.

Un successivo controllo viene compiuto direttamente dagli uffici centrali delle due Amministrazioni, le quali, avendo una migliore conoscenza delle disposizioni di carattere generale e dei vari fenomeni verificatisi sul piano nazionale possono apportare eventuali modifiche ai criteri di valutazione seguiti dalle Commissioni provinciali, con particolare riguardo alle spese di gestione.

Compito, com'è facile immaginare, particolarmente gravoso e di grande responsabilità, che non può essere svolto affrettatamente, appunto per evitare che siano disposti rimborsi in misura diversa da quella legittimamente dovuta.

Nè manca il controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, alla quale vengono sottoposti i rendiconti di gestione dopo l'intervenuta approvazione, con regolare decreto, dell'Amministrazione attiva.

Nessun pericolo dunque che si possa procedere a pagamenti indiscriminati e senza un effettivo controllo della legittimità della spesa.

Acconti alle aziende di credito finanziatrici: i rilevanti oneri bancari maturati e mantenuti sui conti di finanziamento relativi alle gestioni di ammasso oggetto dei provvedimenti in esame, e la necessità di procedere alla liquidazione finale delle singole gestioni con la massima cautela, consigliano la prevista corresponsione alle aziende di credito di adeguati acconti per attenuare, nei limiti del possibile, l'onere rilevante che lo Stato deve fronteggiare. Come è stato fatto presente, la spesa di lire 161.550 milioni, precalcolata al momento della elaborazione dei singoli provvedimenti,

è oggi aumentata e continuano a maturare oneri di finaziamento.

Col sistema degli acconti si impedisce evidentemente il maturare di questi maggiori oneri di finanziamento.

Questa disamina che noi abbiamo compiuto di tutte le complesse operazioni relative all'ammasso ed alla distrbuzione dei prodotti, credo debba far cadere l'ombra di sospetto e di dubbio con cui si circondano queste gestioni, e debba far riflettere anche sull'attenzione, la cautela, la prudenza, il senso di responsabilità con cui la pubblica Amministrazione le controlla. È inutile che ricordiamo qui (perchè il relatore l'ha detto molto bene questa mattina) che questi oneri si affrontano in quanto, in tutti gli anni decorsi e tuttora, si è dovuto far fronte ad una esigenza di carattere generale: la tutela del consumatore non disgiunta dalla tutela del produttore.

Gli onorevoli senatori hanno constatato come in questi giorni gli ambienti interessati, gli agricoltori ed i coltivatori, al solo affacciarsi della probabilità che la politica dell'ammasso per contingente, a tutela del prezzo del grano, non avesse a realizzarsi, si sono messi in movimento. Posso, quindi, con sicura coscienza, affermare che solo questa politica ha permesso e permette di assicurare, insieme con un'azione di difesa della produzione agricola, il contenimento dei prezzi al consumo dei generi alimentari più essenziali.

Si è parlato di disamministrazione degli Enti gestori e si sono citati quali esempi i Consorzi agrari di Brescia, Genova e Pescara, ecc. Sono casi realmente avvenuti, ma interessano soltanto alcuni Consorzi rispetto ai 92 Consorzi che operano nel nostro Paese: sono episodi spiacevoli e da condannarsi, ma non possono essere assunti a giudizio di tutta un'attività delicata e complessa, svoltasi anche in periodi particolarmente difficili.

Ora debbo affrontare brevemente, prima di concludere, alcuni argomenti di carattere delicato sui quali si è insistito in modo particolare dal senatore Roda ma anche da altri che sono intervenuti nella discussione. Si è voluto infatti accennare alla impossibilità o incapacità della pubblica Amministrazione, in modo particolare del Ministero dell'agricoltura, a svolgere un'azione di controllo di questi organismi, perchè vi sarebbero delle collusioni, perchè, si dice, il controllo delle gestioni è nelle mani della Federazione dei consorzi agrari. Abbiamo letto ciò sulla stampa e lo abbiamo sentito ripetere ieri dal senatore Roda, il quale ha presentato la cosa in termini tali da commuovere, in certi momenti, l'Assemblea.

È esatto che nel « bugiardello » — come lei ha detto — del Ministero dell'agricoltura figurano, fra il personale in servizio, funzionari con mansioni di capo divisione, aventi rapporti d'impiego con la Federazione italiana dei consorzi agrari ma per inquadrare la questione nella realtà occorre riportarsi al periodo in cui si iniziò questo rapporto ed ai motivi che hanno indotto l'Amministrazione a servirsi di questi funzionari.

Infatti quando, venti anni or sono, fu iniziata la politica degli ammassi — che in prosieguo di tempo venne praticamente estesa a tutti i prodotti agricoli aventi essenziale importanza per l'approvvigionamento del Paese — il Ministero dell'agricoltura di fronte ai compiti, che richiedevano particolari e specifiche competenze, ritenne indispensabile assicurarsi l'opera di persone veramente qualificate e capaci di organizzare questi nuovi, delicati settori dell'Amministrazione; e ciò allo scopo di poter integrare, con elementi di provata esperienza, l'opera dei suoi funzionari, fra i quali, ovviamente, non era facile reperire, nella misura necessaria, tecnici aventi la pratica occorrente ad assolvere compiti che venivano assunti per la prima volta dallo Stato. (*Commenti dalla sinistra*).

È facile ora, a distanza di tempo, fare dell'ironia su queste cose, ma occorre tener ben presente che a quell'epoca il problema non si limitava al compito di impartire disposizioni di massima e di effettuare una revisione dei rendiconti, ma esigeva la organizzazione completa di determinati settori produttivi, e quindi la soluzione di non facili questioni di carattere tecnico commerciale, finanziario, amministrativo e spesso anche valutario, per le quali si rendeva indispensabile l'opera di competenti. (*Interruzione dell'onorevole Sereni*).

Le dirò poi le mie conclusioni personali: dobbiamo però guardare a queste cose non con

mentalità scandalistica, ma con serena obiettività.

Dunque, poichè a quell'epoca erano vietati i concorsi, per assicurarsi l'opera di questi esperti, si pensò di farli assumere da un ente che svolgesse la sua attività nel campo agricolo, sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e fu prescelta la Federazione italiana dei consorzi agrari. Ma è bene precisare che con tali assunzioni venne ad istituirsi semplicemente un rapporto giuridico, perchè non solo i funzionari in questione non hanno mai prestato neppure un giorno di servizio presso la Fedrazione italiana dei consorzi agrari ma — e ciò è molto importante — anche sotto l'aspetto economico finanziario essi non dipendono affatto dalla Federazione, poichè le loro competenze vengono a questa rimborsate attraverso le gestioni di ammasso, e rientrano quindi negli oneri di questa gestione, sottoposte al controllo del Ministero.

RISTORI. Ma quanto costano?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il loro costo è un altro problema; qui stiamo esaminando il delicato problema di natura morale.

Debbo convenire che, dal punto di vista della normalità della pubblica Amministrazione, è meglio che queste situazioni non esistano, perchè è facile che si inserisca il sospetto e determini quegli stati d'animo che si sono determinati in Parlamento e nel Paese.

ASARO. Lo ha detto il senatore Spagnolli.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho sentita questa parte del discorso del relatore.

Ma nella sostanza, onorevoli senatori, si tratta di funzionari di una grandissima capacità tecnica e di una grande levatura morale nei confronti dei quali... (*Interruzione dalla sinistra*).

TARTUFOLI. Non c'è niente da ridere!

ASARO. Hai ragione, c'è da piangere.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. ...nei confronti dei quali il Ministro di oggi, come tutti i Ministri che si sono succeduti al Ministero dell'agricoltura, non ha che da dire parole di elogio, di stima e di fiducia. Ed io credo — lo abbiamo detto altra volta — che non sia giusto che funzionari i quali ormai sono quasi alla fine della loro carriera, funzionari che hanno dato alla pubblica Amministrazione e allo Stato il meglio delle loro energie, debbano sentire che su di loro grava l'ombra del sospetto.

Nel 1945 questi funzionari, come tutti, passarono attraverso le vicende dell'epurazione.

SERENI. Anche Miraglia?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Parleremo anche di Miraglia. Passarono dunque attraverso la sospensione dall'impiego in applicazione delle norme di epurazione.L'allora Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari chiese al Ministero dell'agricoltura, con una sua lettera, se si dovessero riammettere questi funzionari. Il Ministro dell'agricoltura del tempo rispose affermativamente alla Federazione italiana dei consorzi agrari, con una lettera nella quale, riferendosi al dottor Amedeo Cancrini, al dottor Francesco Montanari, al dottor Gasbarrini — la lettera è a disposizione di quanti vorranno esaminarla — così concludeva: « La natura dei compiti ad essi affidati in passato, la necessità di assicurare una continuità di indirizzo a servizi di carattere essenziale, l'opportunità di non mandare dispersa una preziosa esperienza acquisita in settori tanto importanti nell'attività di questa Amministrazione, giustificano pienamente, a giudizio di questo Ministero, anche per i tre funzionari in parola, il provvedimento del quale il Commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari ha chiesto la convalida e che lascia impregiudicato, ben si intende, il successivo corso del procedimento di epurazione. Firmato: Gullo » (*Commenti dal centro*).

SERENI. Si trattava della Federconsorzi. (*Rumori e proteste dal centro*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, la lettera si riferisce all'adempimento di compiti riguardanti l'Amministrazione dell'agricoltura.

SERENI. Qui stiamo parlando di un funzionario della Federconsorzi, a cui le gestioni sono state affidate solo nel 1948. (*Interruzioni del senatore Tartufoli. Richiami del Presidente*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non creda, senatore Sereni, che, leggendo questo documento, abbio voluto menomamente utilizzare il fatto di natura politica che da esso poteva scaturire, anche perchè, veda, se sbagliassimo noi oggi, avendo altri sbagliato prima di noi, non saremmo giustificati dagli errori di quelli che ci hanno preceduto. Ho desiderato documentare che questa valutazione positiva sul valore di tali funzionari è stata di tutti i Ministri che si sono susseguiti al Dicastero dell'agricoltura; tutti hanno avuto fiducia, fiducia che garantisce l'inesistenza di collusioni e di disonestà. Come sentivo penetrare, senatore Sereni, mentre Lei parlava questa mattina, quelle sue parole dette con gran forza, per non dire altro: ladri e complici di ladri! Mi permetta di dirle, e mi perdoni, che non è ammissibile che si abbiano a pronunciare tali espressioni nei confronti di valentuomini e onestuomini, dovunque essi siano, quando si giudica non dico in base ad un sospetto, ma quando si giudica soltanto in base ad un'atmosfera scandalistica che non trova il suo fondamento in alcun documento. (*Applausi dal centro*).

SERENI. Ma se voi stessi ci avete confermato questi sospetti, e avete anzi aggravato la nostra denunzia che dei funzionari della Federconsorzi operano nell'Amministrazione e in nome dello Stato e per di più pagati dallo Stato! (*Commenti dal centro*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le ho spiegato come sta la situazione. Concludo su questo argomento.

Non creda il Senato che io non abbia la sensibilità di ritenere che è necessario far sì che l'opinione pubblica guardi all'Amministrazione dello Stato senza che nulla dia luogo al sorgere di un minimo sospetto. In questo momento ho fatto una questione di carattere morale, ma riconosco che è bene evitare queste situazioni. So che i miei predecessori se ne sono occupati, pur non riuscendo a trovare una soluzione adeguata: io stesso me ne sto occupando nel tentativo di trovare una soluzione che garantisca l'utilizzazione di queste competenze e di queste esperienze al servizio dell'Amministrazione ma in una posizione giuridica tale da non suscitare il minimo sospetto da parte di chi osserva. (*Approvazioni dal centro*).

E io spero di poter portare al Senato quanto prima alcune conclusioni che, anche sotto l'aspetto formale, eliminino ogni ragione di sospetto che non ha alcun fondamento per ciò che riguarda la sostanza di tale questione. (*Approvazioni*).

Devo poi soffermarmi su un altro punto. Ieri, senatore Roda, Lei ha parlato, con molta veemenza, anche di un altro argomento: ha parlato di uno di questi funzionari, il quale, Ella ha detto, vende a se stesso. Sarebbe il liquidatore degli Enti della zootecnia, ecc., il quale venderebbe a se stesso, vendendo alla Federconsorzi alcune attrezzature degli enti in liquidazione. La liquidazione fu affidata fino al 1953 al nostro collega Germani, dell'altro ramo del Parlamento, che poi lasciò l'incarico, per le incompatibilità parlamentari; fu allora affidata al dott. Montanari, che prestava servizio a quell'epoca da 23 anni presso il Ministero dell'agricoltura.

Ma com'è regolata questa materia? C'è un decreto 24 maggio 1953, nel quale si legge: « Considerando l'interesse che gli impianti e le attrezzature degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione in liquidazione, rivestono nel campo dell'agricoltura, riconosciuta la necessità di un approfondito esame dei problemi concernenti gli immobili, decreta: è costituito un Comitato tecnico per l'esame e il coordinamento dei problemi inerenti al patrimonio immobiliare degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ».

Del Comitato sono stati chiamati a far parte due Direttori generali del Ministero dell'agricoltura, di cui uno con funzioni di Presidente, ed un Ispettore Generale del Ministero del tesoro. È questa Commissione che provvede praticamente a tutte le operazioni relative alla vendita e alla liquidazione del patrimonio immobiliare di questi organismi. Quindi tranquillità anche sotto questo profilo.

E, da ultimo, passiamo ad esaminare la posizione di un altro funzionario che conosco da tempo, con il quale ho collaborato da Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, e che collabora tuttora: il dott. Miraglia, Direttore coordinatore dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Anzitutto, devo rettificare una cosa: il Miraglia non è mai stato sindaco del Consorzio agrario di Brescia. Quindi Lei, Senatore Roda, ieri ha detto una cosa inesatta; quanto ella ha affermato, e cioè che questo funzionario sarebbe divenuto presidente del Collegio sindacale della Federconsorzi, dopo essere stato sindaco di un consorzio in cui si sono verificate delle irregolarità, non risponde a verità, perchè il Miraglia non è mai stato sindaco di quel Consorzio agrario. Può accertarsene, se non crede alle mie parole. (*Commenti dalla sinistra. Interruzione del senatore Lussu*).

Le dirò poi anche il resto, senatore Lussu, e, conoscendo l'obiettività con la quale ella esamina le cose, sono certo che concorderà con il mio giudizio finale. Questo ramo del Parlamento si è occupato altra volta della posizione del dott. Miraglia; se ne è occupato anche a seguito di un'interrogazione del senatore Terracini, e furono date allora adeguate risposte chiarificatrici. Ma, nonostante quelle, si rinnovano gli stessi giudizi in questa stessa Aula.

Nel luglio 1944 il Miraglia, sospeso dal servizio sulla base di una lettera anonima, ricorse all'Alto Commissario per l'epurazione dell'epoca, nella persona del senatore Scoccimarro, oggi autorevole membro di questo ramo del Parlamento. Questi, con lettera del 4 ottobre 1944 — ho qui presso di me tutta la documentazione che mi sono preoccupato di portare — rispose che le accuse contro il Miraglia si erano rivelate insussistenti, che non doveva procedersi contro lo stesso, che la pratica doveva essere archiviata. Il testo della lettera lo metto a disposizione del senatore Roda e di chiunque altro vorrà prenderne visione.

In data 8 ottobre 1944, con lettera firmata Fausto Gullo, si dispone la riammissione in servizio del funzionario. Cosa succede dopo? Malgrado che fossero stati accantonati gli atti, si iniziò il giudizio di epurazione e la Commissione di primo grado deliberò la dispensa del Miraglia dal servizio. Il Miraglia allora ricorse alla Commissione centrale dell'epurazione e questa, con sentenza del 5 giugno 1945, n. 514, riconobbe — ho qui il testo della sentenza — false e calunniose tutte le accuse, annullò la prima decisione e prosciolse il Miraglia con formula piena da tutti gli addebiti.

È interessante leggere la sentenza, che metto a loro disposizione, affinchè su questi fatti, di cui spesso si riparla, si faccia luce una volta per sempre, poichè tutti hanno diritto alla loro serenità: anche questi funzionari dello Stato, ai quali noi chiediamo di stare dalle 10 alle 11 ore al Ministero, soprattutto quando hanno delle alte responsabilità, hanno diritto di compiere il loro faticoso lavoro in piena serenità e con piena stima. (*Applausi ed approvazioni dal centro*).

Voce dal centro. Ci vuole la tessera del partito comunista per stare tranquilli in un Ministero.

SERENI. Allora sì che si sta bene! Lo sappiamo tutti!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io vorrei pregarli su questo argomento, se è possibile, di non fare delle polemiche.

SERENI. Siamo d'accordo.

LUSSU. Io gradirei avere il testo delle due sentenze con le motivazioni, perchè, trattandosi di una persona, abbiamo il dovere di essere onesti. (*Applausi da tutti i settori*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Gliele manderò ambedue. Però debbo anche rendere conto a tutta l'Assemblea che la seconda sentenza, la quale proscioglie il Miraglia, parla di un singolare, onnipresente, se non onniscente, anonimo, in base al quale sarebbe stato fatto il primo processo. Dice la sentenza che ci fu occultamento degli atti e che la prima decisione fu emessa su testimonianze risultate false. Questo è il testo della seconda sentenza.

LUSSU. Questo nel dispositivo, non nella motivazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questi giudizi sono evidentemente non nel dispositivo, ma nella motivazione. Ed allora il dottor Miraglia chiese all'Alto Commissario, che allora era l'onorevole Nenni, che fosse fatta piena luce sui fatti emersi nella sentenza di proscioglimento. E il Commissario aggiunto per l'epurazione, Presidente Peretti Griva, il 13 novembre 1945 dispose l'immediato allontanamento dal servizio del Commissariato dell'epurazione, del funzionario incaricato, al quale si addebitava la responsabilità di aver provocato tutto questo. Così accadde che l'epuratore fu epurato e l'epurato si trasformò in epuratore. (*Commenti dal centro*).

E fu il Ministro Gullo che il 20 ottobre 1945 dispose non soltanto la riammissione in servizio del Miraglia, ma gli affidò, mentre il Miraglia era soltanto capo divisione, le funzioni di Vice direttore generale.

Veda, senatore Roda, Ella ieri ha fatto un lungo discorso che è documento della passione con la quale esamina questi problemi e c'è da augurarsi che il Governo abbia sempre degli oppositori come Lei, i quali studino a fondo i problemi, per poter essere messo in grado di rispondere e dare all'Assemblea l'opportunità di giudicare non su genericità, ma su documenti e dati di fatto.

Ella ha però concluso con un giudizio di ordine politico. Ella ha detto: io non mi interesso di politica, sono confinato nei numeri e nelle carte; però se ha un significato, Ella disse, l'apertura a sinistra, questo significato l'ha nel senso dell'apertura verso la buona amministrazione, verso la moralità. Mi permetta di dirLe — ed ho finito — che io non desidero affrontare in questo momento discorsi nè di apertura nè di chiusure, ma c'è un'apertura verso la quale dobbiamo tendere tutti in qualunque settore o ramo del Parlamento siamo seduti, ed è l'apertura verso la verità. È quella che io ho tentato. Essa è necessaria soprattutto quando si tratta non di cifre e di cose ma di uomini i quali vivovno ogni giorno la loro passione, la loro fatica, hanno una famiglia, hanno dei figli ai quali trasmettere un nome intemerato. Nei loro confronti abbiamo il dovere, prima di infangarli, di trovare nei documenti, se vi sono, gli elementi indispensabili per giustificare un gesto, che, comunque, a tutti spiace. (*Vivissimi applausi. Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo la parola, signori senatori, non per completare il discorso del ministro Colombo, ma per dare chiarimenti su talune questioni di carattere marginale, al fine di mettere il Senato nella migliore condizione per conseguire la verità, alla quale il ministro Colombo ha accennato.

Il senatore Roda, che ha compiuto il lodevolissimo sforzo di esaminare e compulsare la relazione presentata dal Governo alle Camere, ha letto per sè e per molti altri le oltre duemila pagine della documentazione. Ma la stessa fatica l'ha compiuta anche il senatore Spagnolli, ed è strano che, leggendo le stesse cifre della stessa relazione, due persone ugualmente oneste e probe, che ci hanno dato lo spettacolo di una cordiale, esemplare collaborazione, abbiano potuto arrivare a conclusioni quasi opposte. Evidentemente c'era qualcosa che doveva essere chiarito, qualcosa che doveva essere affrontato, il che sta avvenendo con l'attuale dibattito. Il ministro Colombo lo ha fatto da par suo, ed io, non per dovere di ufficio, ma perchè come lui sento il dovere dell'onesta ricerca della verità, fornirò qualche altra spiegazione. Non preannuncio un « crescendo rossiniano », perchè non ho spiccate tendenze per la musica, per quanto la ami, e perchè, me lo perdoni il senatore Roda, il suo « crescendo » non mi ha convinto. Vi ho sentito rumore di grancassa, come in certi *jazz*. Io mi atterrò, anche per le mie tendenze spirituali, al canto fermo.

Un primo ordine di osservazioni mi pare dover fare sul valore delle documentazioni prodotte. Il ministro Colombo ha chiarito che non si tratta di « rendicontazioni », ma di situazioni di gestioni in un determinato momento. Qualcuno le ha giudicate una valanga di cifre portata esclusivamente per confondere le idee e per scoraggiarne la lettura. Qualche altro ha creduto di vedervi un modo qualsiasi, lacunoso ed incerto, di soddisfare ad una richiesta del Parlamento. Io so che, prima che

la seduta si concluda, il Ministro del tesoro presenterà delle relazioni aggiornate fino a tutto il 1953, redatte con criteri di maggiore chiarezza rispetto a quelle del 1951. Essendo aperti conti bancari, essendo tuttora giacenti merci di alcune gestioni, essendo aperte questioni in ordine alla liquidazione di compensi, in attesa anche di autorizzazioni legislative per la modalità delle rendicontazioni, nella necessità di reperire legalmente i mezzi di copertura, i rendiconti evidentemente non potevano essere prodotti. Mi corre però il dovere di affermare che la relazione presentata al Parlamento e così caratterizzata costituisce documentazione onesta, anche se non agevolmente leggibile ai non iniziati; ma il senatore Roda non è un esordiente nella lettura dei bilanci, anzi è un esperto! Egli ha riferito i dati che hanno formato materia delle sue considerazioni. Ebbene, i dati che egli ci ha portato, li ha tolti proprio da tale documentazione contabile, in cui le cose si sono dette a chiare lettere: segno evidente che il Governo non ha niente nascosto e che tutto è stato detto senza curarsi di quello che potesse nascere dalla lettura, anche imperfetta ed affrettata, delle cifre.

Mi pare di poter dire che implicitamente il senatore Roda, differenziandosi, giustamente, onorevolmente, da quanti hanno sommariamente giudicato, ha riconosciuto l'onestà della documentazione presentata dal Governo. Gliene sono grato.

Sono stati chiesti chiarimenti su questioni di dettaglio ma prima di assolvere al compito che mi spetta, di fornirli al Senato, mi si consenta ancora un'osservazione di carattere generale. Il senatore Roda, dopo aver aderito al concetto informatore della politica degli ammassi e del prezzo politico del pane e dei generi alimentari, e non poteva essere diversamente data la sua fede e la sua convinzione politica, specie in condizioni di emergenza, dopo aver obiettivamente riconosciuto che nessuna colpa può esser data al Governo, particolarmente all'attuale Governo, si è domandato, e questo è il punto fondamentale della sua argomentazione, se per questa politica non si sia speso troppo e se l'ente, o gli enti gestori degli ammassi, non siano andati, a volte, al di là del proprio mandato, eludendo la fiducia di chi li aveva incaricati di compiere le operazioni di ammasso.

Il senatore Roda ha spulciato le cifre, ha colto fiore da fiore e ha tratto da determinate premesse conclusioni atte a impressionare il Senato; ma creda, senatore Roda, le premesse, cioè i dati che ella ha tolto dalla relazione ed offerto alla considerazione dei colleghi, vanno diversamente integrati con altri dati.

Perchè il Senato possa rendersi conto delle osservazioni che ella ha fatto; perchè le cifre di milioni, di centinaia di milioni e di miliardi che ella ha letto, acquistino significato e possano costituire una valida premessa delle valutazioni di convenienza economica o anche di approvazione o di disapprovazione morale, perchè questo sia, occorre che le cifre da lei citate siano rapportate ai quantitativi delle merci gestite e movimentate, alla loro provenienza, alle condizioni nelle quali è avvenuta la distribuzione dei generi alimentari, alle giacenze che si sono formate, ai servizi che si sono richiesti, all'andamento dei mercati, al costo dei noli, al costo del denaro e via dicendo. Solo quando si abbiano presenti questi elementi si può stimare la convenienza di determinati servizi e si può emettere un equo giudizio sulle decisioni adottate dall'Amministrazione.

Questi dati io potrei leggere al Senato se il signor Presidente non mi avesse raccomandato di essere particolarmente succinto nella mia risposta. Mi limiterò a leggere il riepilogo delle gestioni provinciali di ammasso per prodotto al 31 dicembre 1953.

TABELLA

RIEPILOGO RISULTATI PROVVISORI DELLE GEST

(In miglia

PRODOTTO	Quantità ammassata q.li	Merce	Spese di gestione	Oneri di finanziamento	TOTALE
Grano: dal 1944 al 1952 . . .	153.963.261	694.833.005	65.859.324	74.397.981	835.090.310
Granone: dal 1944 al 1948 . . .	9.425.953	14.709.714	1.644.164	1.793.657	18.147.535
Avena: dal 1944 al 1945 . . .	459.404	288.531	24.762	17.205	330.498
Orzo: dal 1944 al 1948 . . .	1.572.512	3.716.579	384.357	874.372	4.975.308
Segale: dal 1944 al 1948 . . .	729.025	2.413.664	190.632	627.492	3.231.788
Fave e legumi: dal 1944 al 1945 . . .	125.288	140.650	20.496	8.800	169.946
Olio: dal 1944 al 1947 . . .	1.989.209	47.737.298	2.663.886	6.312.822	56.714.006
Lana: dal 1944 al 1945 . . .	115.474	1.857.950	182.625	242.996	2.283.571
Risone: dal 1944 al 1948 . . .	21.396.589	75.719.440	2.805.451	2.883.424	81.408.315
	TOTALI . . .	841.416.831	73.775.697	87.158.749	1.002.351.277

I PROVINCIALI DI AMMASSO PER PRODOTTO

Situazione al 31 dicembre 1953.

i lire)

Ricavi		Risultati di esercizio		Acconti su fondo di bilancio (+) e versamenti dell'Ente gestore (—)		Saldi da pagare (—) da riscuotere (+)	NOTE
625.356.654	—	209.733.656	+	80.234.756	—	129.498.900	
11.522.487	—	6.625.048	+	5.091.151	—	1.533.897	
313.452	—	17.046	+	17.735	+	689	
2.042.880	—	2.932.428	+	1.363.511	—	1.568.917	
1.284.400	—	1.947.388	+	527.124	—	1.420.264	
157.326	—	12.620	+	8.380	—	4.240	
48.746.013	—	7.967.993	—	57.502	—	8.025.495	
2.316.075	+	32.504		—	+	32.504	
77.125.419	—	4.282.896	+	570.279	—	3.712.617	
768.864.706	—	233.486.571	+	87.755.434	—	145.731.137	

Queste cifre sono eloquenti e mi sembrano sufficienti, perciò non mi dilungo nella lettura di altre; posso però lasciare al senatore Roda il fascicolo tutti i dati atti a documentare l'importanza e l'imponenza dei movimenti avvenuti e a comprendere come le somme relative a spese che egli ha estrapolato dalla relazione, costituiscano percentualmente, in ordine alla massa delle merci trattate, cifre abbastanza modeste.

Ancora, da un punto di vista generale si è posta una serie di interrogativi a proposito dei *forfait* fissati a partire dal 1949, in sostituzione delle cosiddette « pezze giustificative » che sono tanto care al senatore Roda. Siccome, nonostante le mie interruzioni, mentre egli parlava — e delle quali chiedo scusa al senatore Roda e al Presidente dell'Assemblea — mi pare sussistano tuttora delle ombre, io ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Senato sui *forfait*. Quando si parla di *forfait* nei riguardi dell'Ente gestore, non si intende la statuizione di una cifra globale per tutto il lavoro svolto dallo stesso ente in una determinata annata, bensì la determinazione di un certo importo unitario di rimborso per ben precisate operazioni e prestazioni. Non ripeterò di quali operazioni si tratta perchè il ministro Colombo, nella sua esposizione, ha già descritto tutte queste operazioni: di ricevimento, magazzinaggio, conservazione, spese generali, imposte e tasse.

Sostanzialmente, nel costo della gestione del grano, dal 1949 in avanti, si è per ogni anno calcolato a *forfait* il costo di determinati servizi indispensabili ed indifferibili. Il ministro Colombo ha ricordato come la fissazione di questi *forfait* non è affidata alla contrattazione tra il Ministero dell'agricoltura e il Commissariato dell'alimentazione, da una parte, e l'ente gestore dall'altra, ma è convenuta con la partecipazione del Ministero del tesoro e sottoposta all'esame ed all'approvazione del Comitato interministeriale prezzi che, come è noto, è presieduto dal Ministro dell'industria e commercio.

A queste spese se ne aggiungono alcune altre che il ministro Colombo ha tralasciato di ricordare, come la quota Sepral, in lire 60 al quintale; e fino all'anno scorso (quest'anno, come è noto, il bilancio reca la spesa occorrente per il concorso alla produttività) andavano caricati all'ammasso grano anche i premi alla produttività.

A tutte queste voci, che corrispondono a elementi necessari alla gestione di ammasso, altre se ne aggiungono, variabili in ragione delle necessità contingenti per il trasferimento di partite di grano, al fine di rendere disponibili magazzini nelle zone di maggiore produzione e di minore consumo. Dei cali ha già parlato l'onorevole ministro Colombo.

Per quanto riguarda il finanziamento, sul cui costo è sorta, anche per l'intervento del senatore Sereni, questione, devo dire che le Banche, vista la consistenza, sempre più imponente e stagnante, dei loro crediti sì da costituire un effettivo immobilizzo dei loro mezzi, da qualche anno a questa parte, hanno richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia il risconto di tutto il loro foglio di ammasso. Questo foglio agrario di ammasso, nella relazione della Banca d'Italia, citata dal senatore Sereni, rappresenta il 95 per cento del foglio riscontato alla Banca d'Italia. Ora, il risconto, alla Banca d'Italia, avviene al tasso di sconto del 4 per cento, mentre le Banche percepiscono dalla gestione di ammasso l'interesse del 5,50 per cento. L'1 per cento di cui si è fatto cenno costituisce il prezzo delle bianchette che i Consorzi agrari rilasciano. Notate che le cambiali per il finanziamento dell'ammasso granario vengono rilasciate dai Consorzi agrari provinciali e non dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Questo foglio è ormai tutto o quasi tutto riscontato dalla Banca d'Italia. Le esposizioni sono completate da debiti in conto corrente — conti correnti pure intestati ai Consorzi agrari nella loro qualità di gestori d'ammasso — di importo molto minore di quello cambializzato e riscontato. Le Banche lucrano la differenza fra il tasso del 5,50 e quello di risconto come avviene sempre in varia misura quando le Banche credono di cercare ed ottengono dalla Banca d'Italia il risconto del loro foglio.

Posso assicurare il Senato che il Ministero del tesoro riceve da anni pressioni da parte delle banche perchè il debito dell'ammasso venga smobilizzato. La realtà è che le Banche non amano tenere immobilizzate grosse somme che, se investite direttamente al credito di

esercizio, dànno utili maggiori di quelli ottenuti con il risconto del foglio agrario presso la Banca d'Italia.

Quando l'onorevole Roda ha parlato di un 15 per cento di interesse, evidentemente si è riferito a più annualità. (*Interruzione del senatore Roda*). Mi rendo conto. Se una certa quantità di grano resta immobilizzata non per uno ma per due anni, il costo del finanziamento sale al doppio; se si tratta poi di tre anni andremo anche al 18 e 20 per cento del valore del grano ammassato. Il problema preoccupa il Tesoro in relazione alla produzione più abbondante di grano. Per la politica in atto, una parte del raccolto viene tolta dal mercato e ammassata lasciando sul libero mercato i quantitativi che possono trovare una vendita normale e senza subire le pressioni di calo del prezzo causate dall'eccesso di disponibilità rispetto alla domanda. La situazione è questa: che noi chiudiamo la campagna 1955-56 con una giacenza di grano da 20 a 25 milioni di quintali. Già il Consiglio dei ministri ha deciso l'ammasso di altri 16 mila quintali di grano per il 1956-57 e le nostre prospettive — che non sono fondate su dati certi perchè il raccolto è in ritardo e le avversità del tempo minacciano di ridurre la previsione iniziale — sono di arrivare alla fine del prossimo anno con una giacenza di grano di 30-40 milioni di quintali. Questa previsione impone una revisione anche per ragioni finanziarie (mi scusi l'onorevole Ministro del tesoro se esorbito dai limiti della competenza contabile) impone la revisione della nostra politica granaria, perchè è certo che le eccedenze di grano ammassate non le possiamo vendere sui mercati internazionali ai prezzi che paghiamo sul mercato interno. Devo dire anche, per tranquillizzare l'onorevole Sereni, che il fatto che le banche abbiano riscontato le cambiali di ammasso alla Banca d'Italia, le ha rimesse in condizioni di avere le disponibilità necessarie per esercitare il loro normale esercizio del credito a breve nei vari settori dell'economia. Peraltro in questo momento il denaro a breve termine non scarseggia affatto in Italia. È invece scarsa la possibilità di contrarre debiti a medio e lungo termine a costi limitati. Il sistema del finanziamento dell'ammasso e dei rapporti colle Banche è un sistema sufficientemente controllato, che non può dare adito a operazioni particolari a vantaggio dei Consorzi agrari. Ecco come si realizza: l'agricoltore consegna il grano e riceve una bolletta di conferimento che è titolo di credito; la bolletta va a finire a debito di un conto gestione ammassi presso una banca finanziatrice. Tale conto non può essere addebitato se non con la bolletta, che costituisce la documentazione del prelievo che la Banca ha fatto sul conto corrente e che, periodicamente, deve giustificare all'Ente gestore. Sullo stesso conto si caricano gli interessi liquidati a fine di semestre e si accredita il ricavo dello sconto delle cambiali rilasciate dall'Ente gestore. A questi conti correnti affluiscono le somme che l'Ente gestore ha ricavato dalle vendite di grano.

In ciascuna provincia è preposto un « Istituto gestore » — rappresentato da una Banca tra quelle incaricate dei finanziamenti — il quale provvede a smistare, con attribuzione percentuale sui contingenti di finanziamento stabiliti, nei confronti delle Banche interessate, le richieste di pagamento (bollettini di conferimento) esibite per il prodotto ammassato.

Procedura analoga è seguita per l'attribuzione dei ricavi delle vendite del grano; ricavi che affluiscono all'Istituto gestore, su precise istruzioni impartite dall'Agricoltura, a termini molto ravvicinati (24 ore).

Il sistema è così chiuso e così controllato per cui non vedo come possa sorgere il sospetto da parte di chiunque che un Consorzio agrario abbia possibilità di finanziare le proprie attività attingendo ai fondi di ammasso. I Consorzi agrari hanno dei loro conti: li hanno con le banche e li hanno anche con la Federconsorzi.

Le cifre del credito agrario che lei, senatore Roda, ha visto nel bilancio della Federconsorzi hanno origine da finanziamenti di sostegno, cioè dal credito che la Federconsorzi ha dato e continua a dare ai Consorzi agrari provinciali.

RODA. Onorevole Arcaini, il credito, alla fine dello scorso anno, ammontava a 20 miliardi e mezzo. Come è possibile che un portafoglio di 20 miliardi e mezzo si limiti soltanto all'assistenza della Federconsorzi?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di 92 Consorzi provinciali i quali assistono l'agricoltura in condizioni ge-

nerali particolarmente pesanti. Tutti riconoscono che è difficile all'agricoltura trovare finanziamento; il credito gli agricoltori lo cercano in primo luogo ai consorzi agrari. Questi hanno fidi dalle Banche, ma non in misura illimitata.

RODA. Quale tasso pagano nello scoperto?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una legge di convenienza a cui obbedisce l'economia. Se, putacaso, il consorzio agrario provinciale di Milano può trovare finanziamento dalla Cassa di risparmio di Milano al sei e mezzo per cento, evidentemente non viene a finanziarsi a Roma all'otto per cento. Ma se non trova sufficiente fido localmente, bisogna che lo domandi ai suoi fornitori vicini e lontani al tasso d'interesse possibile.

Nei tassi si comprende non soltanto il compenso economico, ma anche il rischio e non è escluso che alcuni Consorzi agrari provinciali, finanziati dalla Federazione dei consorzi agrari, abbiano riservato ad essa sgradite sorprese. Questa è però materia che sfugge alla competenza del Ministero del tesoro, il quale ha invece il dovere di tutelare e vigilare sulla regolarità delle gestioni di ammasso, perchè il loro costo finisce a carico dello Stato.

Io accenno ad alcuni dei quesiti che il senatore Roda mi ha sottoposto; se occorre, potrò passargli i documenti a mia disposizione. Il senatore Roda è troppo esperto per non comprendere che su certe questioni senza le carte in mano e senza la possibilità di una disputa sia pure amichevole, ma approfondita, non si riesce mai a convincere l'interlocutore. Tuttavia qualcosa devo dire.

Sui motivi che hanno ritardato la presentazione della rendicontazione, è stato detto. A proposito della Deltec il senatore Roda ha chiesto che cosa ha fatto e quanto è costata. Nella relazione che il Ministro presenterà, c'è una documentazione in proposito e un fascicolo con i dati riassuntivi del lavoro compiuto.

La Delegazione italiana a Washington (Deltec) già numerosa in passato in relazione agli ingenti programmi di aiuto americani, ha avuto una spesa media di funzionamento di circa 250 milioni di lire, ridottasi a 200 milioni nel 1954-55, e che si è ulteriormente ridotta, nell'esercizio in corso, a circa 150-160 milioni all'anno.

Gli acquisti della Deltec, ingenti in passato, si sono ora notevolmente ridotti e si concretano in alcuni acquisti che la Federconsorzi — la quale opera per conto dello Stato — effettua a valere sui noti programmi relativi allo smaltimento delle eccedenze agricole U.S.A. oltrechè agli acquisti di macchinari e attrezzature che l'A.R.A.R. effettua per conto dello Stato ai sensi della legge 21 marzo 1953.

A proposito dei compensi all'E.C.A., nell'ambito dei piani di aiuto, il senatore Roda ha parlato di una cifra di 442 milioni. Essa costituisce l'importo versato alla missione E.C.A. per le sue spese amministrative in Italia relativamente al piano « Interim-Aid », in base al quale sono state fornite all'Italia merci per 101 miliardi di lire.

In relazione agli aiuti forniti dal Governo americano al nostro Paese, ai sensi dell'accordo di cooperazione economica approvato con la legge 11 agosto 1948, n. 1108 (E.R.P.), sono state versate alla locale missione U.S.A. circa 48 miliardi di lire quale quota 5 10 per cento spettante alla missione medesima sugli aiuti gratuiti, il cui importo notificato alla data del 31 maggio u. s. ammontava a lire 822 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione A.U.S.A., il rendiconto delle stessa risulta alla data odierna già presentato alla competente Amministrazione degli aiuti internazionali.

A proposito del 25 per cento per acconto spese sui generi alimentari di importazione, informo che per il servizio alimentare di importazione si stabilì il criterio (analogo a quello seguito ora per il settore degli ammassi) di far fronte alle spese di gestione accantonando per detto fine una quota dei ricavi pari al 25 per cento. La rimanente parte veniva versata in conto bancario. Non si tratta, quindi, di acconto spese a favore dell'Ente gestore, sibbene di accantonamento di ricavi per far fronte alle spese stesse, salvo, ben inteso, la regolare definitiva approvazione in sede di conti di gestione. Nella situazione della gestione in esame, figura la cifra di 67 milioni per spese generali del servizio stralcio per la gestione stessa. Altro importo di 101 milioni si riferisce a crediti per spese diverse sostenute per conto di altri Enti.

Per quanto riguarda la gestione degli olii, evidentemente se tutti gli operatori potessero conoscere quello che avviene all'indomani delle loro operazioni con assoluta esattezza, il fenomeno lamentato dall'onorevole Roda non si sarebbe verificato. Certo che tutta questa gestione ha portato a una perdita assai grave, tuttavia giustificata dalle già esposte ragioni. Si tratta essenzialmente di due gestioni di olii di importazione. Le relative perdite risultano approssimativamente come appresso: 1948 1949: 4 miliardi e mezzo di lire; 1950-51: 18 miliardi di lire. A dette gestioni va aggiunta quella dell'ammasso dell'olio nazionale del 1947-1948 con altri 6 miliardi di perdita. Sulla questione degli interessi per ritardo ritiro merci, l'importo di lire 389 milioni per finanziamento si riferisce ad interessi liquidati a favore degli operatori per ritardo nel ritiro della merce pagata dai medesimi e tenuta a disposizione del Governo italiano al prezzo di acquisto. L'altra partita di 228 milioni attiene ad analogo titolo con l'aggiunta degli oneri di magazzinaggio conseguenti alla sosta della merce nei depositi. La somma di 709 milioni per il ricevimento e gestione della merce di assistenza, è stata forfetariamente riconosciuta all'Ente gestore, dopo ampio esame con la competente Amministrazione degli aiuti internazionali. Questa spesa riguarda il ricevimento e la distribuzione nel Paese in forma capillare, di un quantitativo di merci aggirantesi sui 5 milioni di quintali.

A proposito degli olii di semi il senatore Roda ha ricordato che il C.I.R. aveva autorizzato inizialmente l'acquisto all'estero di 600 mila quintali di olio, e successivamente di altri 200 mila quintali, e si è chiesto: «Come mai questi 800 mila quintali sono diventati 1 milione e 135.000 quintali»?

RODA. Impegni contrattuali della Federconsorzi.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le perdite per lo Stato si riferiscono al quantitativo globale di 800 mila quintali di olio, che si è ottenuto con l'importazione di semi oleosi per 491 mila quintali, e di olii greggi per 643 mila quintali. Quindi l'importazione di 1.135.000 quintali comprende olii e semi. Dal tutto si ricavarono 800 mila quintali di olio, come il C.I.R. aveva autorizzato. Con l'importazione di semi oleosi anzichè di olio si è potuto avere a disposizione, oltre che l'olio, mangime per il bestiame.

E veniamo all'« Interim-Aid ».

Il complesso delle somme passate al fondo lire « Interim-Aid » per tutte le merci importate a valere su detto programma (agricolo e industriale) ammonta a 101 miliardi di lire, cifra determinata in base ai criteri stabiliti dagli organi statunitensi per gli afflussi al suddetto fondo lire. In base ai ricavi conseguiti dalle vendite e dalle spese di gestione sostenute è risultata la differenza di 39 miliardi e 500 milioni di lire che costituisce l'aggravio a carico del bilancio dello Stato nel settore, poichè noi abbiamo dovuto fare entrare al fondo lire tutti i 101 miliardi e non il netto.

Per quanto concerne la gestione A.U.S.A., le spese dell'Erario ammontano a miliardi 4,5, e quelle della Federconsorzi a miliardi 3.362.

Per quelle che vengono indicate come spese dell'Erario, si tratta in effetti dell'importo complessivo degli oneri sostenuti dalla gestione (escluse spese generali dell'Ente gestore).

L'importo di miliardi 3,3 riferito alle spese sostenute dalla Federconsorzi, attiene al costo dei servizi di gestione (escluse spese di ricevimento, magazzinaggio, ecc.).

Il dettaglio delle cifre suddette non è in possesso della Ragioneria generale. È rilevabile dal rendiconto già acquisito dall'Amministrazione degli aiuti internazionali competente in materia e naturalmente dalle scritture contabili dell'Ente gestore.

I 14 miliardi di interessi per gestione ammasso, sono il risultato del ritardo del pagamento delle esposizioni debitorie verso le Banche finanziatrici dei disavanzi delle varie campagne. È bene dire una volta per sempre la verità perchè non si lasci l'impressione che, con l'approvazione di queste leggi, lo Stato non avrà più aggravi. Evidentemente, per pagare questi centosessanta miliardi dovremo attingere denaro da qualche parte: o mezzi di tesoreria, o prestiti. Nella seconda ipotesi si tratta di denaro che viene a costare il 5 e mezzo per cento, a fronte del 6 e mezzo per cento che si paga attualmente, di modo che si realizza effettivamente il risparmio non di

44 milioni di lire al giorno, come ha detto il senatore Bertone, ma di 44 milioni diviso sei.

Risultato economico gestione U.N.R.R.A. In base alla situazione compilata il 30 giugno 1953, la gestione presenta un totale di proventi di miliardi 58,7 contro un complesso di spese di miliardi 29,3; avanzo finanziario quindi di pari importo circa, destinato alla costituzione dell'apposito fondo lire.

L'onorevole Roda ha esaminato i bilanci della Federconsorzi, evidentemente senza la possibilità di vedere gli allegati ai bilanci, che sono elementi indispensabili per una lettura intelligente delle cifre. (*Interruzione del senatore Roda*). Anche io non ho visto gli allegati, perchè non ho il dovere particolare di vederli: ad ogni modo lei, senatore Roda, con il suo intervento, ha stuzzicato in me il desiderio di avere tra le mani tali allegati. Dal suo esame, il senatore Roda ha tratto alcuni motivi di censura e di sospetto della serietà e dell'onestà di un Ente. Evidentemente non sono io che devo prendere la difesa della Federconsorzi, ma il senatore Roda mi consenta di dirgli con cordialità che la dimostrazione che ha tentato di fare non mi ha convinto. Lei, senatore Roda, ha preso tutti i bilanci della Federconsorzi, ha fatto la somma delle cifre per imposte pagate ed ha detto: « La Federconsorzi in un certo numero di anni ha pagato 711 milioni di imposte ». A parte la congruità di questa somma, sulla quale ha fatto riserve, ha poi affermato che la Federconsorzi addebitò alla gestione ammassi imposte per complessivi 780 milioni; ma compensazione non poteva esserci: si tratta di imposte diverse e le imposte pagate a carico degli ammassi e delle gestioni speciali non confluiscono nelle spese proprie della Federconsorzi. La realtà è questa, che lo Stato ha preso 711 milioni per imposte e tasse dovute dalla Feredconsorzi come ente commerciale e ha preso dalle singole gestioni le imposte spettantigli.

RODA. Il bilancio della Federconsorzi è unico!

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei ha dovuto muoversi quasi alla cieca in una foresta di cifre. Ora, un ultimo elemento. Il senatore Roda ha citato l'intervento della Federconsorzi nella Polenghi-Lombardo di Lodi per trarne un indice di leggera amministrazione, possibile a chi guadagna facilmente. Io ritengo che nei confronti della mia città la Federconsorzi abbia fatto un'ottima cosa rilevando e trasformando un'azienda che altrimenti sarebbe caduta.

Così facendo la Federconsorzi ha assolto ad una funzione sociale. Mi consenta il senatore Roda di dare questo riconoscimento alla Federconsorzi: essa ha obbedito a una funzione alla quale troppo spesso gente ed Enti con grandi possibilità finanziarie si sottraggono obbedendo solo a limitare visuali economiche.

Io avevo assicurato alla Camera che mi sentivo assolutamente tranquillo dell'operato delle Commissioni che in sede provinciale e in sede centrale controllano i conti delle gestioni di ammasso. Chiarita in modo soddisfacente la situazione denunciata nei confronti di alcuni ambienti del Ministero dell'agricoltura, chiarita con soddisfazione per il Senato, per il Paese e per tutti la posizione di alcuni uomini fatti oggetto di censure, io ritengo, per la stima profonda che ho verso i collaboratori dello Stato, di riaffermare piena fiducia nella validità dei vigenti controlli. Creda, potrei portarle la documentazione, passata sotto le mie mani nei due anni che sono al Ministero del tesoro.

Il riconoscimento delle spese e il rendiconto delle gestioni provinciali vengono fatti con lo scrupolo più grande; in modo particolare posso assicurare che l'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro è di un rigore veramente esemplare.

Ci guidano il dovere di osservare la legge, il desiderio di raggiungere la giustizia e la profonda convinzione che il denaro dello Stato è sacro. Noi lavoriamo obbedendo a queste convinzioni con tutta la nostra coscienza. (*Vivi applausi dal centro; congratulazioni*).

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il discorso così esauriente ed efficace pronunciato dal Ministro

dell'agricoltura, dopo la documentazione fornita con tanta dovizia di dati dall'onorevole Sottosegretario al tesoro che ringrazio, e dopo la relazione che l'onorevole Spagnolli ha svolto stamane, credo che il Ministro del tesoro possa esimersi dall'intrattenere ancora il Senato in una confutazione che mi sembra sia stata vittoriosa, soprattutto per quella verità alla quale si è ispirato l'onorevole Ministro dell'agricoltura nella sua così felice conclusione.

Il Ministro del tesoro, quindi, ha un compito estremamente facile e desidera cogliere questa opportunità non per soffermarsi ancora sulle questioni di dettaglio, ma per richiamare l'attenzione del Senato sul grave ed importante problema politico che riguarda proprio il metodo fino ad oggi seguito nelle gestioni di Stato.

Nei discorsi pronunciati con un verde vigore rude dall'opposizione, e in particolar modo dal senatore Roda, vi era senza dubbio un insegnamento e uno stimolo che noi vogliamo raccogliere: ed è quello a far meglio. Su questa arena ci avrete sempre combattenti pugnaci, poichè, come dice un saggio greco, « gli uomini non sono mai vecchi quando hanno desiderio di migliorarsi ». In questo senso raccolgo l'insegnamento dell'opposizione, anche se ritengo doveroso respingere, con la stessa energia qui impiegata dal Ministro dell'agricoltura, tutte le insinuanti affermazioni che ora, dopo i chiarimenti forniti, voi, eminenti colleghi, sarete certamente pentiti di aver fatto.

Il Ministro del tesoro si propone di studiare come si possa ridurre il costo delle gestioni statali poichè, se nell'economia moderna queste gestioni statali sono inevitabili, non giova continuare a criticarle da un punto di vista puramente astratto.

Se le gestioni statali sono inevitabili per sostenere determinati prezzi che, come tutti riteniamo, debbono essere sostenuti, allora non giova far critiche di carattere marginale; sarebbe stato assai più utile sapere come si fa a realizzare delle gestioni statali nelle quali, anche attraverso una dialettica efficace, si potesse, con una collaborazione maggiore, ridurre i costi.

Ora io non voglio tediare il Senato, tanto più che l'ora è tarda e i provvedimenti da votare e quindi da discutere sono molti; ma prendo qui impegno di presentarmi all'autorevole Commissione di finanze e tesoro, che me ne ha fatto invito, per poter esaminare una metodologia la quale dia al Senato la certezza di non discutere più su contabilità che hanno un'età quasi veneranda, ma di discutere anno per anno sui conti che noi intendiamo puntualmente presentare; dico « noi » perchè l'onorevole Ministro dell'agricoltura è d'accordo, e poi perchè vi sono altre gestioni per le quali è responsabile in via principale il Tesoro.

BERTONE. La Commissione e il Senato le saranno veramente grati se ogni anno verrà presentato il resoconto di queste gestioni in modo che queste possano essere discusse in base a documenti dell'attività svolta.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Onorevole Presidente Bertone, la ringrazio di questo stimolo ulteriore e l'assicuro che, con la collaborazione dei miei funzionari, si cercherà di adempiere puntualmente a questo dovere. E per cominciare, onorevole Roda, a soddisfare questa sete di dati statistici e di relazioni esaurienti, il Ministro per il tesoro presenta al signor Presidente, in duplice copia, una situazione aggiornata la quale sta a dimostrare con quale viva sollecitudine si cerchi di fornire i documenti che devono servire per un giudizio diligente. (*I documenti vengono recati al banco della Presidenza*).

Aggiungo, onorevoli senatori, e ho finito, che, forse per quella concretezza che rappresenta la nostra angoscia principale, noi non solo siamo grati per lo stimolo che già il Presidente della Commissione di finanze ha voluto fornirci, ma anche per tutti quegli ulteriori incitamenti che ci metteranno alla prova affinchè, non soltanto nelle dichiarazioni del Ministro, la pubblica Amministrazione dimostri di avere quell'alta efficienza senza la quale non si può realizzare la vita di una moderna democrazia; specialmente di una democrazia la quale deve, per conseguire i suoi scopi di difesa della collettività e specialmente di quella più debole che è la collettività agricola, provvedere ad imponenti necessità e a costose gestioni statali. Sono sicuro che, dopo il discorso così efficace del Ministro dell'agricoltura ed i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro, il Senato voterà questo cospicuo nume-

ro di provvedimenti che permetteranno di togliere ostacoli costosi e pesanti al nostro cammino. La ringrazio, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione della relazione aggiornata su tutte le regolazioni finanziarie oggetto di esame con allegati i relativi documenti contabili che saranno trasmessi alla 5ª Commissione finanze e tesoro.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Mi permetto di chiedere, signor Presidente, di sospendere la seduta per 10 minuti, affinchè i Gruppi possano consultarsi prima di procedere alla votazione di un così cospicuo numero di disegni di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per 10 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,20*).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli articoli dei singoli disegni di legge in esame.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Con questa brevissima e conclusiva dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, non intendo affatto risollevare questioni contabili: quelle che così egregiamente, a giudizio di tutti, ha esposto nel suo lucido intervento di ieri il collega Roda. Non toccherò quindi quelle questioni, ma prendo la parola per toccare l'altro lato, quello che rapidamente, in una dichiarazione di pochi minuti, ha toccato l'onorevole Mnistro del tesoro: il lato politico, anzi direi il lato morale e politico.

La nostra gratitudine viene espressa lealmente e senza alcuna ombra di riserva per tutti quei valorosi, capaci e integerrimi funzionari che servono l'Amministrazione dello Stato lealmente ed onestamente. Essi hanno diritto alla gratitudine della democrazia repubblicana.

La democrazia repubblicana ha bisogno di questi valorosi funzionari, che siano esempio a tutti, a incominciare nell'amministrazione dello Stato, esempio alla stessa nostra società nazionale, perchè ciascuno di noi, tutti, nessuno escluso, io penso, ha la sua profonda esperienza. Quelli della mia generazione l'hanno ancora più ricca, quando facciano il confronto tra quella, forse non brillante, ma certamente, nella sua modestia, grande burocrazia, che il Piemonte ci dette, onesta e incorruttibile. Morivano poveri, con gli abiti logori, e noi ne abbiamo conosciuti tanti.

Il fascismo ha corrotto lo Stato e la società nazionale. Il partito della democrazia cristiana, per oltre 10 anni al potere, ha raccolto una eredità che non era sua. Nel periodo del ventennio, la corruzione, l'arricchimento illecito, le ladronerie erano sconosciute o note a pochi. Oggi tutto è chiaro, infinitamente chiaro, per la libertà di stampa e per il controllo parlamentare che la nuova Repubblica ha dato all'Italia. Quindi appare mostruoso tutto nel confronto: ciascuno di noi può raccontare una infinità di esempi, io stesso ne ho tanti. Il nostro sguardo pertanto va a quei funzionari del lo Stato i quali, con il loro esempio, mostrano la via della ricostruzione nazionale, morale, politica, nella nuova democrazia.

Prendo atto di quanto l'onorevole ministro Colombo ci ha comunicato. Quando sono alla ribalta cittadini, funzionari, è nostro dovere controllare ogni accusa, anzi ogni sospetto; è nostro dovere morale, altrimenti noi stessi ci porremmo come complici di una corruzione che vorremmo distruggere.

Sono grato dell'offerta che l'onorevole Ministro ha fatto di due documenti che a mio giudizio sono essenziali. Ne prenderò atto, per conto mio, con assoluta obiettività e lealtà, e fino a che non risulterà il contrario, dichiaro che mi attengo a quanto il Ministro ci ha detto. Ogni funzionario onesto ha diritto al nostro rispetto, alla nostra difesa, e non solo alla

difesa degli uomini del Governo. Essi appartengono non al Governo, ma allo Stato, nel quale noi stessi siamo o desideriamo inserirci maggiormente.

E mi sia consentito, onorevoli signori del Governo, che siete a quel posto anche come facenti parte del partito di maggioranza, del partito su cui pesa tanta responsabilità e nei lati positivi e nei lati negativi, dateci l'esempio: questa è l'apertura a sinistra del collega Roda e questa è, onorevole Colombo, l'apertura a sinistra di cui lei ci ha parlato. Dateci l'esempio, ce lo dovete dare dopo 11 anni di regime di libertà e di democrazia, sia pure relativa, dateci l'esempio di vedere il Partito, innanzi tutto il vostro Partito, staccato dallo Stato. Il Partito non può mai individuarsi nello Stato: sarebbe una corruzione per la nostra democrazia.

A voi che siete il partito di maggioranza permanentemente al Governo da tanto tempo, il dovere di dare al Paese, e non solo al Parlamento, la dimostrazione che il Partito è un'entità politica, che tocca pochi, mentro lo Stato è un'entità politica che tocca tutti.

CINGOLANI. Tutti!

LUSSU. Caro e vecchio collega Cingolani, io sono stato modestamente e poco tempo al Governo: modestamente e onestamente. Mi sia consentito dire che in quel breve tempo non c'è nella mia vita di uomo di Governo un solo esempio in cui abbia dimenticato che il Partito è una cosa e lo Stato un'altra.

Questo è il problema politico fondamentale senza di che la nostra democrazia si corrompe, senza di che corriamo il rischio di conoscere tempi estremamente difficili.

E mi permetta, onorevole Menghi, per quella responsabilità che ella ha come uomo esperimentato e come Presidente di una Commissione così importante come quella dell'agricoltura, mi permetta che io esprima il pieno dissenso e contrasto con la sua dichiarazione finale, che ieri non ho ben sentito in Aula, ma che vedo molto chiaramente espressa nell'ultima parte del resoconto sommario della seduta di ieri. L'onorevole Menghi così conclude: « Afferma che la continua denigrazione del Governo e del Parlamento costituisce una grave insidia per lo sviluppo della democrazia e una grave minaccia per il ritorno ad una nuova dittatura ». Leggo nel resoconto « Vivi applausi dal centro »; mi auguro che questi vivi applausi siano una espressione di cerimoniale, alla quale siamo abituati, e mi auguro che gli applausi siano stati pochi e poco vivi.

L'onorevole ministro Colombo, parlando per primo stasera, e l'onorevole Medici hanno entrambi ringraziato tutti gli oratori, compresi quelli dell'opposizione, in principal modo il collega Roda, perchè la loro partecipazione a questo dibattito è stata una collaborazione per l'amministrazione della cosa pubblica. Gli appunti al Governo non costituiscono mai un'insidia per lo sviluppo della democrazia o una minaccia per una nuova dittatura. Le critiche rivolte nel Parlamento, da qualunque parte esse vengano, sono sempre, se oneste e fatte in buona fede, un fondamentale contributo alla vita comune democratica della nostra Repubblica, sono un incentivo a far meglio. L'opposizione è sempre un incentivo, un correttivo dell'azione governativa: il Governo ha bisogno di questa opposizione. Io ringrazio gli onorevoli Ministri per quello che essi hanno affermato in questo senso e che corrisponde al nostro pensiero, perchè così deve essere in sostanza.

Onorevole Menghi, a lei io dico che quella sua espressione è delle più infelici, è la più infelice affermazione che ella ha fatto in Parlamento.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Chi molto ama molto teme.

LUSSU. E concludo. Molti lati della vita dei Consorzi agrari e della Federconsorzi ci preoccupano seriamente, nè le risposte del Governo fanno diminuire questa nostra preoccupazione. Noi esamineremo — non entro ora in merito a nessun dettaglio — l'opportunità o meno di presentare un progetto di legge di inchiesta parlamentare, il quale, anche nel caso meno redditizio — la maggioranza lo respingerebbe — servirebbe a chiarire alcuni lati che sono molto tenebrosi, anzi addirittura oscuri.

Noi siamo a favore soltanto del pagamento degli oneri bancari a carico dello Stato per le anticipazioni fatte ai conferenti del grano;

siamo favorevoli soltanto a quella cifra, non ancora ben precisata, ma che si aggira oltre i 160 miliardi. Siamo favorevoli, come chiaramente ieri ha detto il collega Roda, perchè così, e solo così, si può chiudere questa emorragia paurosa degli interessi passivi. Ma siamo contro ogni erogazione di somme a favore degli enti gestori a titolo di rimborso spese o compensi, finchè il Parlamento non sia in possesso di dati definitivi.

Con questa dichiarazione, io rinnovo la grande fiducia, malgrado la difficoltà presente, nell'Istituto parlamentare, che è l'espressione della libertà del Paese, e nella nostra democrazia repubblicana, che vogliamo vedere sempre più vivamente realizzata. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

MENGHI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Menghi, se ella si riferisce alle critiche del senatore Lussu, l'avverto che il fatto personale non sussiste.

MENGHI. Desidererei dare semplicemente una breve spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MENGHI. In definitiva, io, e con me i colleghi che mi hanno applaudito, avevamo avuto l'impressione, dopo le requisitorie dei senatori Pesenti e Roda, che si fosse voluto fare dello scandalismo, il quale, se obiettivamente considerato, non porta ad altro che alla denigrazione dell'istituto parlamentare. Di questo mi sono lamentato. Ora, se quanto è stato ieri detto dal senatore Roda, che oggi viene ritrattato, in seguito alla documentazione del Ministro Colombo, era di natura scandalistica, lo ha già giudicato l'Assemblea del Senato (e quindi l'apprezzamento è definitivo) con l'applauso con cui il Senato stesso ha sottolineato le mie parole.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. A nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo contro tutti questi progetti di legge. Ciò non significa che siamo contrari al sistema degli ammassi. Riteniamo anzi che esso sia più che mai necessario in questo momento e che esso debba essere migliorato nella sua organizzazione e nel suo funzionamento soprattutto a favore dei piccoli e dei medi produttori.

Non voglio trasformare questa dichiarazione di voto in una replica ai discorsi dei rappresentanti del Governo. Perciò mi limito a riassumere brevemente le ragioni fondamentali che ci inducono a votare contro.

Votiamo contro innanzitutto perchè riteniamo che esista una responsabilità dei Governi che hanno lasciato trascinare per anni ed anni le questioni che sono oggi sottoposte al nostro voto. Questo ritardo costerà allo Stato molti miliardi di interessi che si sono accumulati. Di ciò sono indubbiamente responsabili i Governi passati ed il Governo presente.

Votiamo contro perchè non abbiamo avuto spiegazioni nè giustificazioni sufficienti sul fatto che i Consorzi non hanno presentato i rendiconti che pure hanno certamente dovuto fare ogni anno alla fine della gestione. Solo da questi rendiconti della gestione annuale di ogni Consorzio sarebbe infatti possibile trarre un giudizio preciso sulle spese e sui compensi che ad essi spettano. Noi riteniamo che sia molto strano che questi rendiconti non siano stati presentati al Governo e che il Governo non abbia potuto utilizzarli per dimostrare la necessità degli stanziamenti che oggi il Senato è chiamato a votare per i compensi e per le spese sopportate dai Consorzi.

D'altra parte, dalla discussione è risultato che i guadagni delle Banche sul risconto delle cambiali per le anticipazioni fatte ai conferenti del grano sono enormi, poichè si tratta del 3,50 per cento su miliardi e miliardi. Riteniamo che i Governi passati e quello presente non avrebbero dovuto acconsentire a che si ottenessero tali guadagni dalle Banche.

È risultato, per ammissione dello stesso onorevole Ministro, che al Ministero dell'agricoltura vi sono uomini della Federconsorzi con l'incarico di controllare l'attività dei Consorzi e della Federconsorzi. L'onorevole Ministro ci ha detto che esiste ancora un rapporto giu-

ridico tra questi funzionari e la Federconsorzi, il che significa che essi sono funzionari della Federconsorzi. L'onorevole Ministro ha soggiunto che è il Governo che li paga. A me sembra che questa sia un'aggravante anzichè un'attenuante perchè che il Governo paghi i funzionari della Federconsorzi distaccati dal Ministero dell'agricoltura per controllare, per conto dello Stato, la Federconsorzi, mi sembra una enormità. Prendiamo atto che l'onorevole Ministro ha promesso di provvedere. Infine vi è la questione della Federconsorzi, della sua attività monopolistica, del suo rapido arricchimento, dei suoi legami con i gruppi monopolistici italiani. La Federconsorzi ritengo sia diventata oggi uno Stato nello Stato, un organismo, direi, che spande intorno a sè molti più danni che non vantaggi, molti più veleni cancerosi che non profitti per la nazione italiana. Sono queste le ragioni per le quali voteremo contro questi disegni di legge riservandoci di presentare un progetto di legge per un'inchiesta parlamentare che permetta di conoscere più a fondo l'attività della Federconsorzi. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1491 concernente « Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessità ai fini dello approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, olî commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonchè quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'articolo 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:

risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento,

sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

(*È approvato*).

BESTIAME BOVINO E BUFALINO

Art. 4.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.

(*È approvato*).

BESTIAME SUINO

Art. 5.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo del bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in liquidazione.

(*È approvato*).

GRASSI SUINI

Art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri di prezzo sui grassi suini immessi al consumo, e di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187, provvede la Società anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.).

(*È approvato*).

FARINA PANIFICATA
FARINA DA PASTIFICAZIONE
E PASTE ALIMENTARI

Art. 7.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1° aprile 1944-31 dicembre 1944, nonchè ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.

Le predette norme si applicano anche nel territorio delle provincie già soggette all'autorità di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal Governo della repubblica sociale italiana, nonchè, limitatamente ai territori restituiti alla sovranità italiana e per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse – a partire dal 1° gennaio 1945 – sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le provincie del litorale adriatico.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori già soggetti all'autorità di occupazione provvedono, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 1° aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonchè sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 1945.

(*È approvato*).

PRODOTTI ALIMENTARI VARI

Art. 8.

Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:

1° il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione della Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;

2° le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo – in confronto dei prezzi ufficiali di vendita – dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti organi, per l'immissione al consumo delle provincie della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1° marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;

3° i danni subìti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2°) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.

Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro Ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Salvo il disposto dell'articolo 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.

Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorità tedesche ed alle provviste belliche fatte al sedicente governo della repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorità e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

(*È approvato*).

Art. 12.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 13.

Dalle somme ancora da erogarsi a norma dei precedenti articoli deve detrarsi l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei rentegri hanno già percepito da qualsiasi ente o Amministrazione.

I pagamenti previsti al precedente articolo 8 per i danni inerenti alle merci a causa di guerra, escludono il risarcimento previsto dalla legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

(*È approvato*).

Art. 14.

Sui reintegri oggetto del presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 15.

I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.

Sono altresì rimesse alla Commissione predetta:

le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;

le domande già presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari già stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per le spese inerenti al compimento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei reintegri di cui alla presente legge, agli enti incaricati delle operazioni medesime è attribuito un compenso per rimborso spese, nella misura che sarà stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e che comunque non potrà essere superiore al 5 per cento dell'ammontaro delle somme liquidate.

(*È approvato*).

Art. 17.

I dirigenti responsabili degli enti ed organi incaricati dei pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2440.

(*È approvato*).

Art. 18.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1492 concernente: « Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, società a responsabilità limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino società a responsabilità limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresì di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:

a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in

lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;

b) tra i costi – comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi – ed il ricavato ottenuto dalla vendita.

(*È approvato*).

Art. 3.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli Enti finanziatori medesimi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 5.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:

Esercizio 1947-48

Capitolo numero 422-xx (*nuovo*). — Onere derivante dal maggior costo rispetto al ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 . . . L. 1.500.000.000

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1493, concernente: « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947 48 ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento agli Enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle Aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integra-

zioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943–44 e 1944-45;

b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943–44 dal Governo della sedicente repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944–45 nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

(*È approvato*).

Art. 2.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947–48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli Enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'agg avio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai proprî estratti conti, dalle Aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumeranno gli Enti gestori verso lo Stato.

(*È approvato*).

Art. 5.

È altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946–47 e 1947–48, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

(*È approvato*).

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(*È approvato*).

Art. 7.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1944-45.

Capitolo n. 125-*quater* (nuovo). Quote integrative, differenze di prezzo e premi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45, disciplinate dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana e dal Governo militare alleato . . . . . L. 6.750.000.000

Capitolo n. 152-*quinquies* (nuovo). Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei granai del popolo e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38, e 5 aprile 1946, n. 315) . . » 9.800.000.000

Esercizio 1946-47.

Capitolo n. 145-*quater*. Rimborso alla Federazione italiana dei consorzi agrari delle maggiori spese sostenute per la gestione degli ammassi nella campagna 1945-46 (articolo 1, lettere *b*) e *c*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, numero 805) . . . . . L. 1.700.000.000

Esercizio 1947-48.

Capitolo n. 141-*ter*. Premi da corrispondere per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna cerealicola 1945-1946 (articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946 n. 339, e articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337) . . L. 300.000.000

Capitolo n. 141-*quater*. Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione 1947-48 per i cereali destinati alla panificazione, alla pastificazione e loro derivati e somme occorrenti per la corresponsione di acconti a parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori per le gestioni 1947-48 e precedenti (legge 12 luglio 1949, n. 459, articoli 1, 3 e 4) . . . . L. 8.000.000.000

Capitolo n. 141-*quinquies* (nuovo). Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-1948, affluito agli oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 . . . . . » 6.000.000.000

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1494, concernente: « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1950-51) ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950–51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1° per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;

2° per la gestione di distribuzione:

a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;

b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'Ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti nè prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata – attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori – dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'articolo 1, n. 2.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero della agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per

cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(*È approvato*).

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1495 concernente: « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammassi e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all' approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1951-52) ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata – attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori – dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per

quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte: per lire 9.000.000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951–52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952–53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(*È approvato*).

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1496 concernente: « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1952-53) ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per la campagna 1952–53 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata – attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori – dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dal l'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la liquidazione delle spese di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 18 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo sarà provveduto con riduzione, per lire 10 miliardi, del « fondo speciale » inscritto al capitolo numero 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953–54 per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 8 miliardi a carico dell'analogo «fondo», dell'esercizio 1954–55.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi

agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(*È approvato*).

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1497 concernente: « Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagne 1948-49 e 1949-50) ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948–49 dei cereali di produzione nazionale e da quella 1948–49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente:

1° del disavanzo determinatosi nella gestione « granai del popolo 1948–49 » in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata, dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti;

2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (orzo, segale e granoturco) di produzione nazionale;

3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo articolo 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la determinazione dell'onere di cui al precedente articolo si dovrà accertare, nei confronti dei ricavi:

1° Il costo dei cereali (grano, granoturco, orzo e segale) di produzione nazionale, te-

nendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:

a) di prezzo base;

b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

2° Il costo dei servizi riguardanti la gestione «granai del popolo» (articolo 1, 2° comma, lettera *b*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti;

b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;

c) degli oneri di finanziamento.

3° Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che di importazione (articolo 1, 2° comma, lettera *a*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonchè delle relative spese accessorie;

b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;

c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;

d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

4° L'entità delle spese sostenute a titolo:

a) di compenso ai molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;

b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;

c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

d) di copertura di ogni altro eventuale onere imprevisto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purchè la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

È altresì autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1° Per la gestione «granai del popolo»:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonchè in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.

2° Per la gestione di distribuzione:

a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;

b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;

c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

(*È approvato*).

Art. 4.

È infine autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone raccolto 1948, limitatamente al contingente affluito all'ammasso disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata – attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori – dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 1 in correlazione con l'articolo 2, nn. 1° e 2°, dell'articolo 3, n. 1°, e dell'articolo 4, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'articolo 1 in correlazione con l'articolo 2, nn. 3° e 4° e dell'articolo 3, n. 2°.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero della agricoltura e delle foreste cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo lo esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto, Commissariato dell'alimentazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(*È approvato*).

Art. 8.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(*È approvato*).

Art. 9.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1948–49:

Capitolo n. 147-*ter* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione di ammasso dei cereali di produzione nazionale e da quella di distribuzione dei cereali medesimi, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione, per la campagna cerealicola 1948–49 . . . . . L. 29.000.000.000

Capitolo n. 147-*quater* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone di raccolto 1948, affluito all'ammasso ai sensi del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888 . . . . . L. 2.500.000.000

Esercizio 1949-50:

Capitolo n. 151-*bis* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato, risultante dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano (tenero e duro) sia di produzione nazionale che di importazione e di deposito del grano e prodotti di provenienza estera per la campagna cerealicola 1949–50 . . . . . L. 23.500.000.000

Agli impegni anzidetti si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali di ciascuno degli esercizi 1948–49 e 1949–50, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60 per il primo e in lire 56.677.578.805,29 per il secondo degli esercizi stessi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge n. 1498 concernente: « Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (campagna 1953-54) ».

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per la campagna 1953–54 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata – attraverso l'esame dei rendiconti

finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori – dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18.000.000.000, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sarà accertata in sede consuntiva.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla spesa di lire 18.000.000.000, di cui al precedente articolo 3, si provvederà a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954–55, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati o maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende finanziatrici.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

(*È approvato*).

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al disegno di legge n. 51 concernente: « Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato ». Ricordo che su questo disegno di legge il senatore Terragni ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, preso atto delle difficoltà causate dalla mancanza di coordinamento tra gli uffici preposti all'acquisto di grano all'estero, e gli organismi industriali e commerciali che provvedono alla molitura e alla pastificazione,

invita il Governo a considerare la necessità di coordinare l'opera degli uffici statali con gli enti economici competenti, in modo da evitare disfunzioni pregiudizievoli ai fini dell'economia nazionale ».

PRESIDENTE. Invita la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria alla prima parte dell'ordine del giorno e, viceversa, è favorevole alla seconda parte con l'aggiunta delle parole: « sempre meglio » prima di « coordinare ».

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno modificato dalla Commissione ed assicura il senatore Terragni che farà del suo meglio per realizzare quanto auspicato.

TERRAGNI. Ringrazio e prendo atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo presentato dalla maggioranza della Commissione.

SANMARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANMARTINO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti presentati dal senatore Sturzo, relatore di minoranza, agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti, di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

La conservazione, il movimento e l'alienazione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione in base alle disposizioni richiamate al precedente comma, continuano ad essere disposti dall'Alto Commissariato della alimentazione. Nulla è innovato circa la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, per la alienazione dei cereali e derivati predetti nell'entità delle scorte per essi stabilita a norma del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo, a nome della minoranza della Commissione, ha presentato un nuovo testo del primo comma dell'articolo 1. Questo emendamento, in assenza del presentatore, è stato fatto proprio dal senatore Sanmartino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il decreto legislativo 26 gennaio 1948, numero 169: « Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946 47 », cessa di avere vigore col 31 luglio 1955 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Sanmartino, mantiene l'emendamento?

SANMARTINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 proposto dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Sanmartino, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Sturzo ha proposto la soppressione del seconda comma. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Sanmartino, mantiene l'emendamento?

SANMARTINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Sanmartino, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 1 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Agli effetti dell'obbligo del preventivo finanziamento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, e della determinazione dell'onere di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, le spese — compresi gli oneri di finanziamento — relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia in magazzini di deposito in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e per la pastificazione si aggiungono a quelle contemplate dai citati articoli per le operazioni fino a franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha proposto un nuovo testo dell'articolo 2; emendamento fatto proprio dal senatore Sanmartino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

«L'Alto Commissario dell'alimentazione, d'intesa con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, provvederà all'eventuale acquisto all'estero di cereali e derivati, in esecuzione del decreto legge 7 luglio 1951, n. 490, modificato e convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950, a mezzo di pubblica gara fra ditte aventi sufficiente attrezzatura, in base a un disciplinare preventivamente approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Se mi permette, signor Presidente, ritengo doveroso far presenti al Senato le circostanze eccezionali nelle

quali si discutono questi emendamenti del senatore Sturzo, che l'egregio collega Sanmartino ha fatto suoi. Stamane l'onorevole relatore nella sua relazione, per la quale ancora una volta il Governo lo ringrazia, ha illustrato le ragioni concettuali che portano, sia la Commissione sia il Governo, ad essere contrari, e ciò in rapporto ad un orientamento specifico di politica economica al quale noi purtroppo non possiamo aderire. Ho voluto aggiungere queste parole anche perchè noi tutti sentiamo di dovere un omaggio affettuoso al grande vegliardo che in moltissime circostanze ci illumina. Oggi dolorosamente ci divide una diversa opinione, la quale però rinsalda ancor più quella concordia discorde, così favorevole ad una efficiente vita parlamentare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Resta allora inteso, onorevole Ministro, che dopo questa sua dichiarazione, mi dispenserò dall'interpellare volta per volta la Commissione e il Governo sugli emendamenti presentati dal senatore Sturzo.

Metto quindi ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Sanmartino, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti commi.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base dei rendiconti che gli enti incaricati della gestione sono tenuti a compilare ed a presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

I cereali e derivati non alienati nel corso di una campagna sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo d'acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha proposto un nuovo testo dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« La liquidazione e il pagamento dell'onere derivante allo Stato dalla gestione della Federazione italiana dei consorzi agrari per acquisto all'estero di cereali derivati e prodotti, dall'inizio delle relative campagne al 31 luglio 1955, sarà fatta in base al decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 169, e relative modificazioni e alle altre disposizioni della presente legge.

I cereali e derivati, importati dall'estero e non alienati nel corso di una campagna, sono portati in carico di quella successiva al prezzo di acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

I rendiconti saranno compilati, campagna per campagna, per ogni anno dal 1° agosto al 31 luglio successivo, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissario per l'alimentazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Presidente della Corte dei conti ».

PRESIDENTE, Metto ai voti questo emendamento del senatore Sturzo, fatto proprio dal senatore Sanmartino, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli accordi di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo 5, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio presentato dagli enti incaricati della gestione per ogni trimestre.

Per l'emissione dei mandati di pagamento e l'utilizzazione della somma riscossa continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

I mandati di pagamento emessi in esecuzione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che l'articolo 5 del testo governativo nel testo della maggioranza della Commissione è soppresso.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo su questa soppressione.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del l'articolo 5 nel testo della maggioranza della Commissione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla campagna 1951-52.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento soppressivo, fatto proprio dal senatore Sanmartino e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla presente legge rispetto agli stanziamenti già iscritti in bilancio in esecuzione delle norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi 1951-52 e successivi da autorizzarsi con apposita legge, la quale dovrà indicare anche i mezzi di copertura dell'onere.

PRESIDENTE, Il senatore Sturzo ha proposto un nuovo testo di questo articolo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla gestione degli acquisti di cereali e derivati per gli anni 1946-47 fino al presente esercizio 1954-55 si provvederà con legge di variazione del bilancio corrente, e con appositi stanziamenti negli stati di previsione dei bilanci successivi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento sostitutivo, fatto proprio dal senatore Sanmartino, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 6 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 52 concernente: « Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali » nel testo proposto dalla Commissione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonchè a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero, nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

È in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero per il commercio con l'estero, nonchè da un funzionario per ciascuna delle seguenti amministrazioni ed organi: Ministero del tesoro, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero dell'industria e del commercio, Alto Commissariato dell'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed organi interessati.

Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

SPAGNOLLI *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione propone un emendamento al 4° comma, tendente ad aggiungere dopo le paro

le: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio », le altre « della Marina mercantile ». Le ragioni della integrazione del Comitato interministeriale con quest'altro funzionario, sono state già esposte questa mattina.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.

Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n 203.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

Art. 6.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo il senatore Braitenberg ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti bancari » con le altre: « nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG. La disposizione del secondo comma dell'articolo 6 ha la sua ragione nel desiderio di alleggerire l'onere degli interessi che gravano sullo Stato in dipendenza dei finanziamenti di questi ammassi.

Però anche le banche hanno un comprensibile interesse di vedere reintegrati quanto più presto possibile i crediti per finanziamenti di ammassi onde poter corrispondere al loro compito essenziale di finanziare l'economia privata. Situazioni di emergenza potrebbero rendere opportuno di aumentare il limite, entro il quale lo Stato può effettuare i rimborsi, dal 50 al 75 per cento. Le finanze dello Stato non ne risentirebbero nessun svantaggio, rimanendo sempre facoltativo il rimborso dei crediti, mentre l'organizzazione bancaria si sentirebbe più tranquilla se il limite venisse aumentato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SPAGNOLLI, *relatore di maggioranza*, La Commissione lo accetta.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 6, proposto dal senatore Braitenberg ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente articolo 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo conçluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

(*È approvato*).

Art. 12.

Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) — gestione speciale ERP — per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

(*È approvato*).

Art. 13.

S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E.N.D.I.M.E.A.);

b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

(*È approvato*).

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati A.R.A.R.

Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giudidico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati, ratificati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;

Società produttori zucchero per lo zucchero;

Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;

Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

(*È approvato*).

Art. 16.

È autorizzata l'anticipazione di somme da parte del tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente articolo 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. — residuati di guerra — ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente articolo 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'articolo 5, 1° comma.

Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

(*È approvato*).

Art. 18.

Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere come il Governo intende risolvere i vari problemi attinenti alla Gioventù Italiana con particolare riguardo alla conservazione e destinazione dei beni restituiti al detto Ente (2214).

BATTAGLIA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi dell'attuale Direttore dell'I.N.A.M. di Messina, dottor Ummarino che ha fatto e continua a fare mal governo dell'articolo 25 del Regolamento I.N.A.M. imponendo ai medici dipendenti di accettare il pagamento pro-capite anzichè secondo le visite o meglio per notule.

Infatti dal 1° novembre 1955, in virtù di un preteso accordo peraltro non convenuto con tutti i medici, il pagamento viene a costoro fatto per quota capitaria (lire 1.100 annue per assistito) mentre agli stessi vengono richieste le distinte delle singole prestazioni come per il normale pagamento a notule.

Si rende, pertanto, necessario intervenire per il rispetto della legge e, nella specie, per la più scrupolosa applicazione dell'articolo 25 del Regolamento I.N.A.M.

Si chiede inoltre, che venga in favore degli aventi diritto, effettuata la liquidazione delle competenze arretrate a datare dal 1° novembre 1955 con pagamento a notule (2215).

BATTAGLIA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere se — in considerazione dello stato di giustificato allarme e di disagio che si diffonde sempre più penosamente nelle categorie interessate alla olivicoltura, già colpite dalle inclemenze atmosferiche e dalla mosca olearia ed ora dalla sfrenata speculazione attraverso l'invasione del mercato con olii di semi e miscele, che rappresentano anche un pericolo per la salute pubblica, oltre che un danno all'agricoltura nazionale per le sofisticazioni di un suo importante prodotto, qual'è l'olio d'oliva — non reputino necessario approfondire la situazione e dare provvedimenti affinchè si proceda:

alla repressione delle frodi in maniera più rispondente alla gravità dei reati in materia;

alla disciplina più razionale tecnica della importazione di olii di semi, grassi animali, olii di pesce, oleine, ecc.

alla disciplina della vendita al dettaglio degli olii cosidetti di semi e succedanei, sia con la vendita in spacci distinti nettamente da quelli per l'olio d'oliva, sia con l'obbligatorietà della vendita di detti olii in bottiglie sigillate (2216).

ANGELINI Nicola, RUSSO Luigi.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando sarà dato il promesso finanziamento per la fognatura a Motta Visconti (Milano), assolutamente necessario (2217).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie della domanda di pensione di guerra, inoltrata da Cherubini Giulio, posizione n. 3359 (2218).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando e come sarà corrisposta la pensione di guerra per Lazzari Evaristo, padre del partigiano Vitaliano caduto il 21 aprile del 1945 (2219).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra, inoltrata da Stuani Primo, fu Umberto, classe 1920. L'interessato ha subìto due visite mediche all'Ospedale militare di Verona e da ben sei anni attende la pensione! (2220).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, per sapere se non intendano intervenire ciascuno nella sfera di propria competenza perchè il Consorzio di Terrevecchie provveda alle necessarie misure di pulitura, diserbatura e, almeno nella parte che tocca l'abitato, di copertura del Canale di Cologna (Ferrara), le cui acque infestate sono causa della grave epidemia di tifo in corso (2221).

BOSI, ROFFI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, lunedì 25 giugno, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1437) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SALOMONE. — Proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230 (1332).

2. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

3. Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (961).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

4. Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme (968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

6. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

7. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

8. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti